



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

# LEGGE DI STABILITÀ E LEGGE DI BILANCIO 2016

*Profili di competenza della XIII  
Commissione Agricoltura*

A.C. 3444 e A.C. 3445

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Novembre 2015



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  @SR\_Studi

Dossier n. 240/1

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - [SbilancioCu@senato.it](mailto:SbilancioCu@senato.it) -  @SR\_Bilancio



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

Tel. 06 6760-3610 - [st\\_Agricoltura@camera.it](mailto:st_Agricoltura@camera.it) - 

@CD\_agricoltura

Progetti di legge n. 360/2/0/XIII

*Il presente dossier è articolato in due sezioni:*

- *schede di lettura delle disposizioni del Disegno di legge di stabilità per il 2016, di competenza di ciascuna Commissione, estratto dal dossier generale, curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato della Repubblica;*
- *analisi delle missioni del Bilancio di previsione dello Stato per il 2016-2018 di competenza di ciascuna Commissione, redatta dal Servizio Studi della Camera dei deputati.*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

## STABILITÀ 2016

### Profili di competenza della XIII Commissione Agricoltura

- Articolo 1, commi 8-24 e 28-30 (*Tassazione immobiliare*) .....5
- Articolo 1, comma 31 (*Ricomposizione fondiaria*) .....31
- Articolo 1, commi 38-40 (*Esenzione IRAP in agricoltura e pesca*) .....33
- Articolo 1, commi 83-86 (*Proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato*).....35
- Articolo 1, commi 164-165 (*Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga*).....38
- Articolo 1, comma 196 (*Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia*).....44
- Articolo 1, comma 253 (*Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi*).....46
- Articolo 1, comma 260 (*Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera*) .....50
- Articolo 1, comma 335 (*Riduzione risorse CAAF*) .....51
- Articolo 1, comma 344 (*Norme sul finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale*) .....52
- Articolo 1, commi 375-380 (*Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.L.- SGFA- nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA*) .....54
- Articolo 1, commi 475-482 (*Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione*) .....61
- Articolo 1, commi 500-510 (*Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa*).....65
- Articolo 1, commi 515-523 (*Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture*).....70
- Articolo 1, commi 524-535 (*Disposizioni in materia di giochi*).....74
- Articolo 1, commi 545-547 (*Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento*).....81

## BILANCIO 2016

- Il disegno di legge di bilancio 2016-2018 .....87

▪ 1. La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio .....	87
▪ 2 Il disegno di legge di bilancio per il 2016 – Profili di competenza della XIII Commissione .....	88

## **Stabilità 2016**



**Profili di competenza della XIII Commissione  
Agricoltura**



## **Articolo 1, commi 8-24 e 28-30** *(Tassazione immobiliare)*

**I commi 8-24 e 28-30** apportano sostanziali **modifiche** all'assetto della **tassazione immobiliare** e, per effetto delle **modifiche apportate al Senato**, anche al **regime fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari**.

Con un primo gruppo di norme (**commi 9-11**) si provvede al complessivo **riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli**, a tal fine **esentando da IMU**:

- i terreni agricoli ricadenti in **aree montane o di collina**, come individuati *ex lege*;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- **i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori** indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con **immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Si **elimina la TASI sull'abitazione principale** (ad eccezione degli immobili di pregio, **commi 12 e 14**), anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale. Si dispone un'aliquota ridotta per gli **immobili-merce**. Si **estende l'esenzione per la prima casa** all'imposta sugli immobili all'estero – **IVIE**. **Le modifiche apportate al Senato hanno** precisato che il **rinvio** alle definizioni di imposta municipale propria è effettuato con riferimento alle norme del decreto-legge n. 201 del 2011 che definiscono l'abitazione principale a fini IMU.

**I commi 15 e 16** recano le **misure compensative** del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del **nuovo sistema di esenzione** per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 15) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 16).

Viene, inoltre, attribuito ai comuni un **contributo di 390 milioni** di euro per il **2016**, in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta (**comma 17**).

I **commi 18-21 escludono i macchinari funzionali** al processo produttivo (ivi compresi i cd. **imbullonati**) della rendita catastale e, quindi, **dalle imposte immobiliari**.

**È abrogata l'Imposta Municipale Secondaria - IMUS (comma 22).**

Limitatamente all'anno **2016**, si **blocca** la possibilità di **deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali (comma 23)**, mentre per gli immobili non esentati i comuni possono **maggiorare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille (comma 24)**. Per effetto delle **modifiche apportate al Senato**, sono **fatte salve le deliberazioni** relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state espletate le procedure relative alle pubblicazioni previste dalla legislazione vigente.

Nel **corso dell'esame al Senato** sono state introdotte le seguenti, ulteriori disposizioni:

- si dispone **l'esenzione IMU** per gli immobili concessi in comodato d'uso a **parenti in linea retta di primo grado** (genitori o figli), sostituendo con l'esenzione *ex lege* la vigente facoltà dei comuni con riferimento a tali immobili, al contempo rendendone più stringenti le condizioni; sono **esentati da IMU** anche gli immobili concessi in comodato a **parenti disabili** entro il secondo grado, in linea retta o collaterale (**comma 8, lettera a**);
- si estende **il principio di sostituzione imposte immobiliari / IRPEF** anche con riferimento alle **imposte immobiliari** istituite **dalle province autonome**, con **efficacia dal 2014**. Anche tali **imposte immobiliari sostituiscono**, per la componente immobiliare, **l'IRPEF e le addizionali** dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati fatto salvo il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito di immobili non locati, siti nello stesso comune dell'abitazione principale (**comma 10**);
- si esentano da IMU le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a **studenti universitari** soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (**comma 13**);
- è introdotta una **riduzione del 25 per cento** dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a **canone concordato (commi 28 e 29)**;
- si consente di **usufruire dell'imposta di registro con aliquota agevolata al 2 per cento**, prevista per l'acquisto dell'abitazione

principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno dalla data dell'atto (**comma 30**).

***Modifiche alla disciplina IMU per i terreni agricoli (comma 8, lettere c) e d) e comma 11)***

Il primo gruppo di norme in esame interviene **sulla disciplina dell'IMU sui terreni agricoli**, contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge. n. 201 del 2011 e nel decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di **ampliare il perimetro delle esenzioni**.

Per effetto delle norme in esame sono **esentati da IMU (comma 11)**:

- i terreni agricoli ricadenti **in aree montane o di collina**, come individuati *ex lege*;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati **nei comuni delle isole minori** indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con **immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Più in dettaglio, il comma 11 ridisegna il perimetro dell'**esenzione IMU** - prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - per i **terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina**, chiarendo che **l'esenzione** si applica sulla base dei **criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Detta circolare reca l'individuazione dei comuni cd. montani o collinari, in cui opera l'esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli.

**Dal 2016** essi sono esenti da imposta in virtù della loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare. La richiamata circolare chiarisce che, ove accanto all'indicazione del comune non sia riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Ove sia riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera **limitatamente ad una parte del territorio comunale**.

Oltre a tali esenzioni, valevoli per i terreni agricoli ricadenti in specifiche aree, il **comma 11 esenta da IMU gli altri terreni agricoli** in virtù di ulteriori caratteristiche:

- a) se posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente** dalla loro ubicazione;
- b) **ubicati nei comuni delle isole minori** (di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- c) a immutabile **destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Attualmente, ai sensi del decreto-legge n. 4 del 2015, **l'esenzione** si applica:

- a) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani Istat;
- b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori (articolo 25, comma 7, allegato A, della legge n. 448 del 2001);
- c) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti – anche in comodato ed in affitto - dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco Istat.

A decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni della cd. **collina svantaggiata**, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, spetta una detrazione di 200 euro. Inoltre, sono esenti i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in zone montane o di collina, come definite dalla disciplina secondaria (D.M. 28 novembre 2014).

I terreni agricoli sono inoltre **esenti** dalla **TASI** (decreto-legge n. 16 del 2014).

Si fa notare che la norma in oggetto determina la **conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali** relativi ai terreni agricoli precedentemente soggetti all'IMU.

Infatti, in base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cosiddetto effetto di sostituzione IMU/IRPEF; si vedano la circolare 11/E del 21 maggio 2014, la circolare n. 3/DF del 2012 e la circolare n. 5/E del 2013).

Si segnala al riguardo che il **comma 517** del provvedimento in commento - modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012 - fissa nel **30 per cento**, in luogo dell'attuale 7 per cento, la **rivalutazione dei redditi dominicale e agrario** a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati

posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

In conseguenza delle modifiche al panorama delle esenzioni IMU, la **lettera b)** del comma 8 in commento abroga la misura ridotta del moltiplicatore (75) – necessario per determinare la base imponibile IMU – applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (secondo periodo dell'articolo 13, comma 5 del decreto-legge n. 201 del 2011). La **lettera c)** elimina la franchigia per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (abrogando il comma 8-*bis* dell'articolo 13).

Si ricorda che le norme vigenti, a fini IMU, qualificano come non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; il valore dell'immobile è calcolato applicando al reddito dominicale, rivalutato (del 25 per cento), un **moltiplicatore pari a 75 dal 1° gennaio 2014** (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014). **L'aliquota** IMU per i terreni agricoli è quella **ordinaria** dello 0,76 per cento. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.

È prevista una **franchigia** per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l'applicazione dell'IMU avviene per scaglioni.

Dal 2016 è **abrogata** inoltre:

- la normativa specifica disposta dal decreto-legge n. 4 del 2015 (articolo 1, commi da 1 a 6) in tema di esenzioni IMU per i terreni agricoli ubicati in aree montane, nonché la disciplina delle variazioni compensative di risorse per i comuni (commi 7-9), conseguenti dall'attuazione del suddetto sistema di esenzioni IMU introdotto dal decreto-legge medesimo;
- la disposizione di cui all'articolo 1, comma 9-*bis* del richiamato decreto-legge, che attribuiva risorse ai comuni, a decorrere dall'anno 2015, per assicurare a tali enti il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante dall'applicazione della detrazione per i cd. terreni di collina svantaggiata, di cui all'articolo 1 comma 1-*bis* del menzionato decreto-legge.

#### ***Esenzione IMU immobili dati in comodato a figli o genitori (comma 8, lettera a))***

La **lettera a)**, inserita **al Senato, esenta da IMU** gli **immobili** concessi in **comodato d'uso** a:

- **parenti** in linea retta di primo grado (genitori o figli) a specifiche condizioni, sostituendo così con l'esenzione *ex lege* l'analogia, vigente facoltà concessa ai comuni;
- **parenti disabili** entro il secondo grado, in linea retta o collaterale.

A tal fine è modificato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tra l'altro disciplina le esenzioni IMU per gli immobili assimilati all'abitazione principale.

In primo luogo, viene espunta dal comma 2 la vigente norma, che concede ai **comuni** la **facoltà** di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Contestualmente, si introduce (**nuova lettera d-bis**) del comma 2 dell'articolo 13) una **esenzione ex lege** per le **unità immobiliari** – purché non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia quelle “di lusso” – date in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta** entro il primo grado, alle seguenti e concomitanti condizioni:

- che il comodatario la destini ad abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia;
- che il contratto sia registrato;
- che il comodante abbia adibito, **nel 2015**, lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia.

Per l'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU (di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

Sebbene le norme in esame sostituiscano una facoltà dei comuni con l'esenzione IMU *ex lege* per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori, le **condizioni** poste dalle nuove norme appaiono **più stringenti** di quanto previsto a legislazione vigente e, dunque, sembrano ridurre la platea dei potenziali destinatari dell'agevolazione.

Tra le condizioni poste vi è la necessità che il comodante abbia adibito l'immobile ad abitazione principale nel 2015 escludendo, dunque, tale agevolazione ove l'assegnazione in comodato ai soggetti aventi gli altri requisiti di legge sia avvenuta in periodi precedenti e permanga al momento di entrata in vigore della norma in esame.

La stessa **lettera d-bis)** esenta da IMU l'immobile concesso in **comodato d'uso** a **parenti** entro il **secondo grado**, in linea retta o collaterale, purché **disabili**.

***Esenzione IMU immobili cooperative edilizie per studenti universitari soci (comma 13)***

Il **comma 13**, inserito al **Senato**, esenta da IMU le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari**, anche **in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica**.

Più in dettaglio, viene aggiunto un periodo al già menzionato articolo 13, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge n. 201 del 2011, che esenta da IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Per effetto delle modifiche in esame, l'esenzione è estesa alla suddetta tipologia di cooperativa edilizia, **anche se i soci non vi hanno trasferito la residenza anagrafica**.

***Modifiche ai termini per l'invio delle delibere comunali IMU (comma 8, lettera d)***

La **lettera d)** del comma 8 apporta modifiche all'articolo 13, comma 13-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, norma che - tra l'altro - fissa i termini per **l'invio al MEF da parte dei comuni delle delibere su aliquote e detrazioni IMU**, nonché dei regolamenti locali dell'imposta stessa. In particolare, con le norme in esame detta **scadenza è anticipata dal 21 al 14 ottobre di ciascun anno** e viene precisato che tale termine è **perentorio**.

Si rammenta che l'invio tempestivo delle informazioni influisce sul versamento della seconda rata IMU da parte dei soggetti passivi d'imposta: il mancato invio comporta l'applicazione delle norme dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata è infatti effettuato sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tale scopo le norme fissano al 21 ottobre il termine per l'invio di regolamenti e delibere, che le modifiche in esame anticipano al 14 ottobre.

***Riserva di disciplina in favore delle province autonome (comma 9)***

Il **comma 9** **elimina la riserva di disciplina** disposta a favore delle **province autonome di Trento e di Bolzano**, abrogando a tal fine l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (cd. federalismo fiscale municipale, nel quale è stata originariamente disciplinata l'IMU e che reca tuttora parte della normativa vigente).

Si ricorda che il comma 1-*bis* dell'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (DPR 31

agosto 1972, n. 670) dispone che, nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

***Imposte immobiliari delle province autonome: effetto di sostituzione IRPEF(commo 10)***

Il **comma 10**, introdotto al **Senato**, prevede che **il principio di sostituzione imposte immobiliari / IRPEF** espliciti i propri effetti anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle **province autonome** nell'ambito della relativa autonomia, con efficacia **dal 2014**.

Di conseguenza, con le modifiche in esame anche le imposte immobiliari delle province autonome sostituiscono, per la componente immobiliare, **l'IRPEF e le addizionali** dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai **beni non locati** (nonché l'ICI, di fatto non più applicabile), fatto salvo il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito di immobili non locati siti nello stesso comune dell'abitazione principale.

Più in dettaglio, le norme in commento **estendono all'IMI e all'IMIS** (istituite rispettivamente dalla provincia di Bolzano e dalla provincia di Trento) gli effetti dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in tema di federalismo municipale, in forza del quale l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l'imposta comunale sugli immobili. Viene fatto salvo quanto disposto all'articolo 9, comma 9, terzo periodo, che assoggetta a **IRPEF per il 50 per cento il reddito** degli immobili ad uso abitativo, non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria.

La norma si applica retroattivamente, cioè a decorrere dal **periodo d'imposta 2014**.

Per quanto riguarda IMI e IMIS si ricorda brevemente quanto segue:

- **la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito e disciplinato l'imposta municipale immobiliare (IMI)** con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, nell'ambito della competenza legislativa in materia di finanza locale, attribuita alle Province autonome dall'articolo 80 dello statuto (D.P.R. n. 670/1972). L'imposta, nel territorio della Provincia, sostituisce integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili; Per effetto del comma 508 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), è stata estesa anche all'IMI la norma che ne consente

la deducibilità dalle imposte sui redditi con riferimento agli immobili produttivi dal reddito d'impresa. Il decreto-legge n. 4 del 2015 ha disposto che tale parziale deducibilità sia applicabile già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;

- **la Provincia autonoma di Trento ha istituito l'IMIS, Imposta Municipale Immobiliare Semplice**, con gli articoli 1-14 della legge finanziaria provinciale per il 2015 (legge n. 14 del 2014), nell'ambito della competenza legislativa in materia di finanza locale, attribuita alle Province autonome dall'articolo 80 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972). Il richiamato decreto-legge n. 4 del 2015 ha esteso anche all'IMIS la richiamata norma sulla parziale deducibilità dell'imposta dal reddito di impresa, con riferimento agli immobili produttivi

### ***Riduzione di IMU e TASI su immobili locati a canone concordato (commi 28 e 29)***

I **commi 28 e 29**, inseriti al **Senato**, prevedono una **riduzione del 25 per cento** di **IMU e TASI** per le unità immobiliari locata a **canone concordato**.

Più in dettaglio il **comma 28**, inserendo il comma 6-*bis* all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, chiarisce che per gli **immobili locati a canone concordato** (di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è **ridotta al 75 per cento**.

Si ricorda che il richiamato comma 6 fissa l'aliquota di base IMU (0,76 per cento) che è manovrabile dai Comuni con delibera ("forchetta" dello 0,3 per cento).

Il **comma 29** prevede un'analogha misura di imposta ridotta con riferimento, però, alla **TASI** (per dettagli su tale imposta si veda il paragrafo successivo) e dunque modificando la disciplina istitutiva del tributo (legge di stabilità 2015, legge n. 147 del 2013). In particolare si aggiunge alla fine del comma 678 un nuovo periodo, ai sensi del quale – analogamente a quanto visto sopra – per gli immobili locati a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

*In proposito si segnala che il comma 678 si occupa del regime TASI per i fabbricati rurali strumentali; la disciplina dell'aliquota TASI è contenuta nel comma 676 della legge di stabilità 2014, cui sarebbe più opportuno riferire la norma in esame.*

### ***Modifiche alla TASI: l'abitazione principale (comma 12, lettere a), b) e d))***

Il **comma 12** reca modifiche alla TASI, istituita dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

In particolare le **lettere a) e b)** intendono **eliminare l'applicazione della TASI all'abitazione principale** (ad eccezione degli immobili di pregio, su cui la tassazione permane) sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale.

Si rammenta brevemente che la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, l'imposta municipale propria (IMU), di natura **patrimoniale** dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; l'altro collegato alla fruizione di **servizi comunali** ed a sua volta articolato nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per quanto riguarda la **TASI**, soggetto passivo è il **possessore o il detentore** dell'immobile; la base imponibile è il valore dell'immobile rilevante a fini IMU. La TASI ha **un'aliquota base dell'1 per mille**, che può essere manovrata dai Comuni.

Ove l'unità immobiliare sia occupata da un **soggetto diverso** dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune con regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Per effetto del decreto-legge n. 16 del 2014, i comuni possono elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al limite di legge (2,5, fissato dalla legge di stabilità 2014). Di conseguenza, l'aliquota massima per la TASI sull'abitazione principale nel 2014 e 2015 è stata fissata in misura pari al 3,3 per mille (articolo 1, comma 679 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015).

Più in dettaglio, la **lettera a)**, modificando il comma 639 della legge n. 147 del 2013, **esenta da TASI** le unità immobiliari destinate ad **abitazione principale** dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.

**Restano assoggettate a TASI** (che si aggiunge all'IMU) le unità immobiliari destinate ad **abitazione principale** dal possessore e dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare **classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli.

La **lettera b)** **modifica** di conseguenza il **presupposto dell'imposta**, chiarendo che esso è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, (comma 669) **ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria e fatta eccezione per gli immobili di lusso sopra menzionati.

Per effetto delle **modifiche apportate al Senato**, è stato precisato che il **rinvio** alle definizioni di imposta municipale propria è effettuato con riferimento a quanto **previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011**, che – come si è visto in precedenza – è modificato dal provvedimento in commento.

In sintesi il richiamato comma 2, oltre a recare una stringente definizione di abitazione principale del contribuente e ad individuare i conduttori dei terreni agricoli qualificati ad usufruire delle agevolazioni di legge, prevede specifiche assimilazioni all'abitazione principale: alcune possono essere deliberate dai comuni (come quella per l'immobile di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari) ed altre sono previste *ex lege*. Tra l'altro, dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Inoltre, il comma 2 dispone esplicitamente che l'imposta municipale propria non si applica ad alcune specifiche ipotesi (immobili dei soci di cooperative, agli alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; immobili del personale di Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia).

La **lettera d)** (aggiungendo due periodi alla fine del comma 681), dispone che, nel caso in cui il **detentore** dell'immobile lo adibisca **ad abitazione principale**, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il versamento della TASI è effettuato in una percentuale stabilita dal comune nel **regolamento** relativo all'anno **2015**. Ove il comune non abbia inviato tempestivamente la delibera, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la quota a carico del **possessore è pari al 90 per cento** dell'ammontare complessivo del tributo.

#### ***Modifiche alla TASI: gli immobili merce (comma 12, lettera c)***

La **lettera c) del comma 12** reca **agevolazioni TASI** per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**; aggiungendo un periodo al comma 678 si chiarisce che detti immobili (cd. beni-merce), fintantoché permanga **tale destinazione** e **non** siano in ogni caso **locati**, pagano la TASI con **aliquota ridotta** allo **0,1 per cento**; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Si rammenta che tale agevolazione si **aggiunge all'esenzione completa da IMU disposta dal D.L. 102/2013**, alle medesime condizioni (permanenza della

destinazione alla vendita e mancata locazione; articolo 13, comma 9-*bis* del D.L. n. 201 del 2011).

***Modifiche alla TASI: termini per l'invio delle delibere comunali TASI (comma 12, lettera e)***

La **lettera e) del comma 12**, analogamente a quanto previsto per l'IMU (comma 8, lettera e)), con una modifica al comma 688 anticipa dal 21 al **14 ottobre di ciascun anno** il termine per l'**invio tempestivo**, da parte di ciascun comune, delle delibere relative alla TASI (regolamento, aliquote e detrazioni) mediante l'inserimento, per via telematica, nel Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF.

Ai sensi del comma 688, analogamente a quanto previsto per l'IMU dal decreto-legge n. 201 del 2011, il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nell'apposito sito informatico (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio tempestivo delle delibere entro il **21 ottobre dello stesso anno** (termine anticipato al 14 ottobre dalle norme in esame), mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

***TASI: maggiorazione dell'aliquota da parte dei comuni per il 2016 (comma 24)***

Il **comma 24** mantiene **ferma per l'anno 2016**, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del presente articolo (tra cui le abitazioni principali "di lusso"), la **possibilità per i comuni di maggiorare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille**, ove tale maggiorazione sia stata **deliberata entro il 30 settembre 2015**, per l'anno 2015, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge (comma 677 della legge di Stabilità 2014).

Il comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille.

Nel 2014 e nel 2015 i comuni sono stati autorizzati a **superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU**, per un ammontare complessivamente non superiore allo **0,8 per mille**, a specifiche condizioni,

ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

Con le norme in commento, tale possibilità di maggiorazione è confermata anche per l'anno 2016.

Per effetto delle **modifiche apportate al Senato** si precisa che, **con riferimento al 2015**, sono **valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe** di tributi **adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015**, ove siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.

Tale disposizione è in esplicita **deroga** alle disposizioni generali (all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) sulle delibere di tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali, che deve avvenire **entro** la data fissata da norme statali per la deliberazione **del bilancio di previsione**.

La legge prevede infatti che se le deliberazioni sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine innanzi indicato - hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

#### ***Modifiche alle agevolazioni IVIE – imposta sugli immobili all'estero (comma 14)***

Il **comma 14** apporta **modifiche** alla disciplina dell'IVIE, ossia dell'imposta sugli immobili all'estero, istituita e disciplinata dall'articolo 19 del richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, disponendo anche in tal caso l'esenzione della **prima casa dei contribuenti**.

In breve, l'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero a decorrere dal 2011. Essa è dovuta dal proprietario dell'immobile ovvero dal titolare di altro diritto reale sullo stesso; l'aliquota è fissata (analogamente all'aliquota di base IMU) nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile, ma l'imposta non è dovuta se l'importo non supera 200 euro. La base imponibile è costituita dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero per l'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello come precedentemente individuato.

E' disposta una riduzione dell'imposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili) per l'immobile adibito, all'estero, ad abitazione principale del contribuente, nonché per le relative pertinenze. E' prevista, inoltre, una detrazione forfetaria di 200 euro da scomputare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, che va

rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Gli immobili adibiti ad abitazione principale all'estero con le relative pertinenze e anche gli immobili situati all'estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in deroga all'articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Con il **comma 14** si interviene, in particolare, sulle menzionate riduzioni IVIE per l'immobile adibito all'estero ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze. Mediante sostituzione del comma 15-*bis* dell'articolo 19 del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011, la disciplina viene **allineata a quella dell'IMU**, dunque con **esenzione da IVIE per la "prima casa" e gli immobili assimilati**, fatta eccezione per l'imposta sui cd. immobili di lusso, con detrazione di 200 euro e applicazione di un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento.

L'IVIE non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ove l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### ***Compensazioni ai comuni del minor gettito IMU e TASI (commi 15-17)***

I **commi 15 e 16** recano le **misure compensative** del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del **nuovo sistema di esenzione** introdotto dai commi da 8 a 14, 28 e 29, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 15) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 16).

Il **comma 15** – modificando il comma 380-*ter* e 380-*quater* dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ed inserendo in essa i nuovi commi da 380-*sexies* a 380-*octies* – interviene sul **Fondo di solidarietà comunale**, che rappresenta il fondo per il finanziamento dei comuni con finalità di perequazione, **alimentato con quota parte dell'IMU** di spettanza dei comuni stessi.

In particolare, le disposizioni di cui alle **lettere da a) a c)** del comma 15 mirano, innanzitutto, ad **incrementare** la dotazione annuale del **Fondo** medesimo a partire dall'anno 2016, al fine di tenere conto dell'esenzione

prevista dall'articolo in esame per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli), **rideterminando** la **quota parte dell'imposta** municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. A tal fine viene novellato in più punti il **comma 380-ter** dell'art. 1 della legge n. 228/2012, che reca la disciplina del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2014<sup>1</sup>.

Più in dettaglio:

- la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, quantificata dal vigente comma 380-ter in 6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi, viene **incrementata** di **3.746,75 milioni** di euro a decorrere **dal 2016**, quale **ristoro del minor gettito** derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni disposte dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame;
- al tempo stesso, viene **ridotta** la **quota dell'imposta municipale propria**, di spettanza dei comuni, che **alimenta la dotazione del Fondo** medesimo, e che viene a tal fine versata dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi, dagli attuali 4.717,9 milioni a **2.768,8 milioni** di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2016. Riducendosi la quota di IMU di spettanza comunale che alimenta il Fondo, si **riduce** di conseguenza - specifica la norma - anche la dotazione "di base" del **Fondo di solidarietà comunale di 1.949,1 milioni** di euro annui a decorrere dal 2016 (**lettera a**)).

In sostanza, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dal 2016, verrebbe a determinarsi, annualmente, nell'importo di **8.266,1 milioni** di euro, assicurata, per un importo pari a **2.768,8 milioni**, attraverso una **quota dell'imposta municipale propria**, di spettanza dei comuni che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Nel ddl di bilancio per il **2016** (A.S. 2112), il Fondo, iscritto sul cap. 1365/Interno, presentava una dotazione di **4.259,3 milioni** di euro per il 2016 e di 4.319,3 milioni per gli anni 2017 e 2018<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è disciplinato dall'articolo 1, commi 380-380-*quinqies*, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) - come integrati dall'articolo 1, comma 703, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) - che ha istituito il Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno (*cap. 1365*), in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta con la legge medesima.

<sup>2</sup> La dotazione nel BLV 2016 è inferiore rispetto a quanto previsto dal comma 380-ter della legge n. 228/2012 (6.547,1 milioni), in quanto sul Fondo di solidarietà comunale è annualmente contabilizzato il contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni dalla legislazione vigente, in particolare, dall'articolo 47, comma 8, del D.L. n. 66/2014 (riduzione del fondo di 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018) e dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 435, legge n. 190/2014), che ha disposto la riduzione di 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2015, che vengono pertanto scontati a legislazione vigente. Ulteriori disposizioni vigenti incidono sulla dotazione del Fondo a legislazione vigente, quali

A seguito delle modifiche introdotte dai commi in esame, nel disegno di legge di **bilancio** per il 2016-2018, come integrato dalla **I<sup>a</sup> Nota di variazioni** (A.C. 3445), la dotazione del Fondo è stata aumentata a **6.446,9 milioni** per il **2016**, e a circa 6.117 milioni per il 2017 e 2018.

Sono inoltre stabiliti **nuovi termini** per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di **riparto** del Fondo rispetto a quelli attualmente indicati (il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento), ora fissati al **30 aprile 2016** per l'anno 2016 ed **entro il 30 novembre dell'anno precedente** a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi (**lettera b**)).

È infine, sostituita la lettera d) del comma 380-ter disponendo che con il D.P.C.M. di riparto del Fondo può essere **variata** (e non soltanto **incrementata**, come previsto dal testo vigente) **la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale** che affluisce al fondo stesso e, corrispondentemente, **rideterminata la dotazione del Fondo** medesimo. Anche le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono stabilite con il medesimo D.P.C.M. (**lettera c**)).

Si ricorda, che il testo vigente della citata **lettera d) del comma 380-ter** prevede soltanto la **possibilità di incrementare**, con lo stesso D.P.C.M. di riparto del Fondo, **la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale** che affluisce al fondo stesso. In tale ipotesi, va rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, con modalità da determinare con il medesimo D.P.C.M. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.

Le **lettere d) ed e)** riguardano i criteri di riparto del **Fondo di solidarietà comunale**.

In particolare, la **lettera d)** interviene sulle modalità di ripartizione della quota del **Fondo** da distribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo **perequativo**.

In particolare – con modifiche al comma 380-quater dell'art. 1 della legge n. 288/2012 – si provvede:

- **ad aumentare progressivamente** negli anni **la percentuale** del Fondo di solidarietà comunale che viene annualmente accantonata per essere **redistribuita** tra i comuni sulla base della differenza tra le **capacità fiscali** e i **fabbisogni standard**. Tale quota, attualmente stabilita nel 20

---

in particolare il D.L. n. 4/2015 (riduzione di circa 268 milioni, in conseguenza della revisione della disciplina IMU sui terreni agricoli, peraltro ora abrogato dal provvedimento in esame), l'art. 9-bis del D.L. n. 66/2014 (trasferimento di 60 milioni al Fondo ordinario enti locali - cap. 1316/Interno - in favore delle unioni di comuni), riduzione di oltre 170 milioni di euro, in conseguenza della revisione del gettito IMU 2014 degli immobili categoria D.

per cento, viene portata al **30 per cento** per l'anno **2016**, al **40 per cento** per l'anno **2017** e al **55 per cento** per l'anno **2018**;

- a precisare che per l'anno 2016 saranno utilizzati, ai fini del riparto, i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale entro il 31 marzo 2016;
- ad **estendere** all'anno **2016** la disposizione che determina l'ammontare complessivo di riferimento della **capacità fiscale** dei comuni delle regioni a statuto ordinario, **fissandola** in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard (TASI all'1 per mille), nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2016. Tale importo corrisponde al **45,8 per cento** dell'ammontare complessivo della **capacità fiscale**.

La **lettera e)** - con l'introduzione dei nuovi commi da 380-*sexies* a 380-*octies* all'articolo 1 della legge n. 288/2012 -disciplina i **criteri di riparto** della **quota incrementale del Fondo** di solidarietà comunale, pari a 3.746,75 milioni a decorrere dal 2016, **assegnata a ristoro** del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI.

In particolare, si prevede:

- che il suddetto incremento, sia ripartito, in sede di riparto del Fondo complessivo, con il medesimo D.P.C.M. previsto dal comma 380-*ter*, lettera b), **in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati** relativo all'anno 2015 (nuovo comma 380-*sexies*);
- che a decorrere dal 2016, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, che **l'ammontare del fondo**, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-*sexies*, sia determinata in misura tale da **garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015**. Relativamente ai comuni di Sicilia e Sardegna per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, tale disposizione di garanzia riguarda l'intero ammontare del Fondo (nuovo comma 380-*septies*);
- che ai fini della disposizione di cui sopra, per **dotazione netta** si intende la **differenza** tra le **assegnazioni di risorse**, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-*sexies* per ciascun comune, e la **quota di alimentazione del Fondo** a carico di ciascun comune (nuovo comma 380-*septies*).

Le disposizioni di cui al **comma 16** disciplinano la **compensazione** del minor gettito IMU e TASI per i **comuni** delle regioni a statuto speciale **Friuli-Venezia Giulia** e **Valle d'Aosta**, a cui la legge attribuisce

competenza in materia di finanza locale, attraverso un **minor accantonamento** di **85,478 milioni** a valere sulle quote di **compartecipazione** ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La Relazione tecnica precisa che della suddetta compensazione 7,428 milioni sono relativi alle disposizioni di cui al comma 11 (nuovo perimetro delle esenzioni IMU per terreni agricoli).

Nella tabella che segue sono riassunte le compensazioni finalizzate al ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni di esenzione recate dai commi da 11 a 13 e 28-29 in esame. Rispetto a quanto previsto nel disegno di legge iniziale, le **compensazioni** complessive risultano **aumentate di 81,4 milioni** di euro, in relazione alle modifiche introdotte con riferimento alle esenzioni IMU/TASI sugli immobili per affitti a canone concordato e alloggi per studenti universitari:

Compensazioni per perdita gettito IMU-TASI	Comuni RSO e Sicilia e Sardegna	Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	Totale
Esenzione IMU terreni agricoli (co.11)	152,40	7,428	159,83
Esenzione TASI prime case (co. 12, l. a))	3.500,09	74,910	3.575,00
Esenzione TASI inquilini prime case (co. 4, l. d))	15,60	0,400	16,00
Esenzione IMU/TASI alloggi studenti universitari e affitti canone concordato (co. 13 e 28-29)	78,660	2,74	81,40
<b>Totale compensazioni (co. 15 e 16)</b>	<b>3.746,75</b>	<b>85,478</b>	<b>3.832,23</b>

Il **comma 17** attribuisce ai **comuni**, per l'anno **2016**, un contributo di complessivi **390 milioni** di euro, che appare conseguente alle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta.

Si rammenta in proposito che il **comma 24** mantiene **ferma per l'anno 2016**, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi delle norme in esame (tra cui le abitazioni principali "di lusso"), la **possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille**, ove tale maggiorazione sia stata deliberata entro il 30 settembre 2015, per l'anno 2015, nel rispetto delle condizioni di legge.

Più in dettaglio, la norma in commento stabilisce che la quota di spettanza di ciascun comune è stabilita con **decreto** del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il **28 febbraio 2016**, in misura **proporzionale** alle somme attribuite ai sensi del **D.M. Economia 6 novembre 2014**, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con il quale è stato effettuato il riparto tra i comuni - **sulla base dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI** - dell'analogo

contributo concesso per l'anno 2014 e di quota parte di quello concesso per il 2015.

Si ricorda, infatti, che **analoghi contributi** sono stati **concessi** ai comuni a partire dal 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge di stabilità 2014, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del D.L. n. 16 del 2014<sup>3</sup>.

In particolare, per l'anno **2014**, il contributo, pari a **625 milioni** di euro, è stato ripartito con il **decreto del 6 novembre 2014** (pubblicato nella G. U. n. 271 del 21 novembre 2014) **tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI**. Per l'anno **2015**, il contributo è stato concesso nell'importo di **530 milioni** di euro, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015, e ripartito, con **D.M. 22 ottobre 2015**.

Le disposizioni in commento sembrano dunque finalizzate a fornire adeguato sostegno finanziario ai comuni anche per l'anno 2016, in ragione degli oneri da essi sostenuti con riferimento alla fiscalità immobiliare.

Le somme assegnate ai sensi del comma 17 in esame **non sono considerate** tra le entrate finali rilevanti ai fini del **vincolo del pareggio di bilancio degli enti locali**, come disciplinato dai commi 407-429 del provvedimento in esame.

Il **comma** autorizza, ai fini del **contributo** in questione, l'utilizzo delle somme iscritte in conto **residui nel bilancio per l'anno 2015**, nel limite di 390 milioni di euro, del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili<sup>4</sup>. Tali somme sono fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

---

<sup>3</sup> Si ricorda che l'originaria formulazione del comma 731 della legge di stabilità 2014 attribuiva ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzandolo alla previsione, da parte dei medesimi enti, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale (che non erano più previste *ex lege* ma lasciate all'autonomia dei singoli comuni). Con le modifiche del decreto-legge n. 16 del 2014 – che ha attribuito ai comuni, per l'anno 2014, la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille - l'importo del contributo per il 2014 è stato innalzato a 625 milioni ed è stata eliminata la specifica finalizzazione delle risorse al finanziamento di detrazioni. Anche per il 2015, l'articolo 1, comma 679 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); è stata inoltre confermata, per il medesimo anno 2015, la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, alle richiamate condizioni.

<sup>4</sup> Il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili, si rammenta, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'articolo 1, comma 10, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, al fine di assicurare alle regioni e agli enti locali la liquidità necessaria ai suddetti pagamenti di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012, con obbligo di restituzione. Il Fondo è ripartito in tre Sezioni, destinate, rispettivamente, al pagamento dei debiti degli enti locali, delle regioni (debiti non sanitari) e degli enti del Servizio Sanitario nazionale.

Il comma 17 **entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione** in Gazzetta Ufficiale della legge in esame.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali somme per finanziare il contributo in favore dei comuni comporta oneri in termini di **minori interessi attivi per lo Stato** determinati dal venir meno della restituzione, da parte degli enti beneficiari, della quota interessi delle anticipazioni di liquidità del Fondo di cui all'articolo 10 del D.L. n. 35/2013, le cui risorse sono ora destinate a trasferimenti a fondo perduto, che la Relazione tecnica quantifica in circa 2,7 milioni per il 2017, 2,6 milioni per l'anno 2018 e in 2,6 milioni a decorrere dall'anno 2019.

L'utilizzo delle somme in questione per l'assegnazione del contributo ai comuni comporta ovviamente che le stesse costituiscano importi iscritti a residuo a fronte dei quali **non corrispondono impegni già assunti** negli esercizi precedenti.

#### *Accatastamento immobili a uso produttivo (commi da 18 a 21)*

I **commi da 18 a 21** introducono agevolazioni in materia di **accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale**; si assegna un contributo ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

In sostanza i **macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti**, funzionali allo specifico processo produttivo, sono **esclusi dalla stima diretta ai fini dell'attribuzione della rendita catastale**. A tale metodo rimangono soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto. Di conseguenza, le predette tipologie di beni escluse dalla stima diretta sono altresì **escluse dai relativi effetti fiscali**, in particolare per quanto riguarda l'**assoggettamento alle imposte immobiliari**.

In particolare (**comma 18**) le norme chiariscono che, dal **1° gennaio 2016**, la determinazione della **rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare**, censibili nelle categorie catastali dei **gruppi D ed E**, sia effettuata tramite **stima diretta**, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli **elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità**, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Vengono **esplicitamente esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo** (ivi compresi i cd. "imbullonati").

L'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 dispone che la rendita catastale degli immobili produttivi sia attribuita per stima diretta, per ogni singola unità. La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (procedura "Docfa") ed è verificata dai tecnici dell'Agenzia delle entrate al momento dell'accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.

La legge di stabilità 2015 (commi 244 e 245 della più volte menzionata legge n. 190 del 2014) ha introdotto una norma interpretativa (dunque con applicazione retroattiva) del menzionato articolo 10, prevedendo che esso debba trovare applicazione secondo le istruzioni di cui alla **circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012**.

Detta Circolare ha chiarito che al fine di valutare quale impianto sia incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare. Tale qualifica si rifletteva particolarmente sul profilo fiscale, assoggettando a TASI e IMU gli impianti così qualificati.

**Il comma 19** chiarisce la tempistica del riaccatastamento dei beni classificati nelle categorie catastali interessate dalla modifica: dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili delle categorie D ed E, possono presentare **atti di aggiornamento** ai sensi della disciplina generale (decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701), per la **rideterminazione della rendita catastale** degli immobili già censiti nel rispetto delle modifiche sopra illustrate.

Ai sensi del **comma 20**, limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 **le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo**.

La previsione è in esplicita deroga all'articolo 13, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, ai fini della tassazione immobiliare la base imponibile è calcolata applicando specifici valori (moltiplicatori) alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Con detta deroga le **nuove rendite** si applicano, ai fini della determinazione della base imponibile **IMU e TASI, dal 1° gennaio 2016** e non dal 1° gennaio 2017.

**Il comma 21** attribuisce ai comuni un **contributo annuo di 155 milioni di euro**, a titolo di **compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale**, di cui ai commi 9-11 sopra illustrati.

Per l'anno 2016, si prevede che entro il 30 settembre l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento catastale per gli immobili produttivi, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro **il 31 ottobre 2016**, il decreto per ripartire detto contributo.

**Dall'anno 2017**, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi, entro **il 30 giugno 2017**, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 10 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

Dal momento che il gettito IMU derivante dagli immobili a uso produttivo (categoria D, con alcune eccezioni), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, è **riservato allo Stato** ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 2012, si presume che tale compensazione sia riferita al mancato gettito derivante dagli immobili a destinazione speciale (categoria E).

### ***Abrogazione dell'Imposta Municipale Secondaria (comma 22)***

**Il comma 22 abroga la cd. Imposta Municipale Secondaria - IMUS**, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il richiamato articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevede l'introduzione dell'Imposta municipale secondaria con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Con la risoluzione n. 1/Df del 12 gennaio 2015 il Dipartimento delle finanze del MEF ha chiarito che i comuni possono istituire l'IMU secondaria solo a seguito dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011. Tuttavia i tributi e i canoni locali, destinati ad essere sostituiti dall'IMU secondaria, restano dovuti e continuano pertanto ad applicarsi. La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 714 della legge n. 147 del 2014) aveva posticipato dal 2014 al 2015 il termine per l'introduzione di detta forma di prelievo; successivamente, il decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10, comma

11-bis) ha prorogato al **2016** l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria.

***Blocco degli aumenti di tributi e addizionali degli enti territoriali (comma 23)***

Il **comma 23**, limitatamente all'anno **2016**, blocca il **potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali** ad essi attribuiti con legge dello Stato, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica. In particolare, non possono essere deliberati aumenti rispetto ai livelli di aliquote deliberate, **entro la data del 30 luglio 2015**, per l'esercizio **2015**.

Si rammenta che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2012 aveva ripristinato il **potere di regioni ed enti locali** di variare le **aliquote e le tariffe** dei tributi locali e regionali, a decorrere dall'anno di imposta 2012; tale potere era stato sospeso dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) "fino all'attuazione del federalismo fiscale".

Le norme in esame consentono però di fare salve dal blocco alcune specifiche ipotesi.

In primo luogo sono fatte salve dal blocco, per il **settore sanitario**, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Le norme citate si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti.

Più in particolare, l'art. 2, comma 86, della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) prevede che l'accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta l'incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell'aliquota IRAP e dello 0,30% dell'addizionale all'IRPEF. La maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004). In merito all'applicazione dell'incremento all'addizionale regionale all'IRPEF su tutti gli scaglioni di reddito, si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015.

Con il comunicato n. 235 del 16 ottobre 2014, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha confermato, per l'anno d'imposta 2014, l'applicazione delle maggiorazioni delle aliquote di IRAP e di addizionale regionale IRPEF nel solo Molise. Per l'anno d'imposta 2013, la maggiorazione era stata applicata anche alla Calabria.

È inoltre fatta salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle **anticipazioni di liquidità** di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, è da presumersi che le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l'articolo 2 comma 3 e l'articolo 3 comma 5 del menzionato D.L. n. 35/2013, nei quali si dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l'altro, anche a seguito della predisposizione, da parte regionale, di **misure, anche legislative**, idonee e congrue di **copertura annuale del rimborso** dell'anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del SSN – viene precisato- dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente).

**Viene esclusa dal blocco delle aliquote la tassa sui rifiuti (TARI)** che, si ricorda, è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di **raccolta** e smaltimento dei rifiuti.

Infine il divieto non si applica agli enti locali in **predissesto e dissesto**<sup>5</sup>, **come deliberati** ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-*bis* e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, non rientrano nell'ambito del divieto le **tariffe di natura patrimoniale** (tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013; canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, ossia il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP). Per quanto riguarda il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), si chiarisce che esso ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco delle maggiorazioni.

---

<sup>5</sup> Si ricorda che l'articolo 243-*bis* del TUEL consente ai comuni e alle province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario di ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. L'istituto giuridico del dissesto finanziario degli enti locali, di cui agli artt. 246 e seguenti del TUEL, che qui non si dettaglia, si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000).

***Estensione agevolazioni imposta di registro per acquisto prima casa  
(comma 30)***

Il **comma 30**, inserito al **Senato**, consente di usufruire dell'imposta di registro con **aliquota agevolata al 2 per cento**, prevista per l'acquisto dell'abitazione principale, anche a **chi al momento del rogito possiede già un immobile**, a condizione che lo **alieni entro un anno** dalla data dell'atto.

A tal fine viene aggiunto un **comma 4-bis all'articolo 1, nota II-bis), della tariffa**, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti **l'imposta di registro** (D.P.R. n. 131 del 1986), che reca le condizioni per l'applicazione della misura agevolata dell'imposta di registro per chi acquista l'abitazione principale.

In estrema sintesi, le imposte da versare per i trasferimenti immobiliari variano secondo una molteplicità di fattori (acquisto da privato o da impresa), acquisto di abitazione principale. Se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all'imposta di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna. Se il venditore è un'impresa, le imposte variano a seconda che la cessione sia o meno esente da Iva. Se chi acquista ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni "prima casa, nel caso di acquisto da privato (o da impresa con vendita esente da Iva) l'imposta di registro è pari al 2 per cento, mentre le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (50 euro ciascuna)

I requisiti per usufruire della misura di aliquota agevolata sono contenuti nell'articolo 1 della predetta Tariffa e specificati nella nota II-bis.

In particolare, per usufruire delle agevolazioni sono previsti **requisiti relativi alle caratteristiche dell'immobile** (che non deve essere "di lusso"), **all'ubicazione** (deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza, salvo casi specifici; comma 1, lettera a) della Nota II-bis) e **all'acquirente**: nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato (comma 1, lettera b) della Nota II-bis); di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (comma 1, lettera c) della Nota II-bis).

Il **nuovo comma 4-bis** prevede che **l'aliquota agevolata del 2 per cento** (in luogo del 9 per cento previsto in via ordinaria) si applichi anche agli atti di acquisto per i quali **l'acquirente sia titolare di un altro immobile in Italia** (ovvero, anche se non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 della Nota II-bis, in presenza però degli altri requisiti di legge, di cui alle illustrate lettere a) e b) dello stesso comma, senza tener conto

dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c)), purché **venda detto immobile entro un anno dalla data dell'atto.**

Ove non adempia, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

## **Articolo 1, comma 31** **(Ricomposizione fondiaria)**

**Il comma 31**, introdotto al **Senato**, **esenta dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali** tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di **ricomposizione e di riordino fondiario** promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).

In materia di **ricomposizione fondiaria**, la normativa prevalente finalizzata alla conservazione dell'integrità fondiaria e alla preservazione delle dimensioni minime fondiaria è contenuta nel **decreto legislativo n.228/2001** il quale, all'art. 5-*bis*, ha dettato disposizioni in materia di "**conservazione dell'integrità aziendale**". Viene, al riguardo previsto che, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per **compendio unico** si intende *l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività* determinato dai **piani regionali di sviluppo rurale** per l'erogazione del sostegno agli investimenti connessi allo sviluppo rurale europeo.

Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno **dieci anni** dal trasferimento si applicano le *esenzioni fiscali* riguardanti l'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

**L'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011** (c.d. federalismo municipale) ha modificato, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai **trasferimenti immobiliari**, introducendo un'aliquota unica, pari al 9 per cento, per tutti i trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l'aliquota del 2 per cento.

La norma ha quindi **soppresso tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie**, ivi inclusa quella in commento, anche se previste in leggi speciali.

La modifica in esame è volta quindi a ripristinare le esenzioni citate.

*Occorrerebbe valutare l'opportunità di introdurre la modifica in esame all'interno della Tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26-4-1986 n. 131), contenente la relativa disciplina e le connesse agevolazioni ed esenzioni.*

### ***La disciplina sostanziale del compendio unico***

I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati *unità indivisibili* per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono *nulli* gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il *frazionamento* del compendio unico. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola, Qualora nei dieci anni, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di . Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 2 del D.L. n. 194/2009, all'art. 4-*bis*, ha previsto, al fine di assicurare le agevolazioni per **la piccola proprietà contadina**, che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura **dell'1 per cento**. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi **cinque anni** dalla stipula degli atti, *alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente*.

L'art. 11, commi 2 e 3, del D.L.gs 228/2001, fatti salvi dalla disciplina prima richiamata, prevede che l'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto (co.2). Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, purché esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

**Articolo 1, commi 38-40**  
***(Esenzione IRAP in agricoltura e pesca)***

I **commi dal 38 al 40** dell'articolo - non modificati dal **Senato** - riguardano l'**esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca**, a decorrere dal **2016**. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 - istitutivo dell'IRAP - che riguardano tali ambiti.

Il **comma 38**, novellando gli articoli 3, 4, 9, 12 e 45 del d.lgs. 446/1997, determina l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale. A legislazione vigente, tale aliquota è pari all'1,90%, dal 1° gennaio 2015.

In particolare, all'articolo 3, comma 2, del citato d.lgs. 446, volto ad esplicitare quelli che non sono soggetti passivi dell'imposta, viene aggiunta la **lettera c-bis**, che contiene il seguente elenco:

1. soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;  
sulla base dell'articolo 32 sono considerate attività agricole:
  - a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  - b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  - c) le attività dirette (come specificato dal terzo comma [dell'articolo 2135 del codice civile](#)), alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
2. soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;  
quest'ultimo articolo equipara agli imprenditori agricoli le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.
3. cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del DPR n. 601/1973.

In generale vengono poi soppressi negli articoli del citato d.lgs. 446/1997 tutti i riferimenti al settore agricolo e della pesca.

Il **comma 39** dispone l'**abrogazione** del comma 238 dell'articolo 1 della legge . 244/2007, finalizzato all'estensione dell'aliquota IRAP agevolata alle imprese di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 227/2001 sopra richiamato.

Si tratta di una norma di coordinamento, dal momento che dette imprese sono rese esenti dall'IRAP in virtù del comma 6 sopra descritto.

Il **comma 40** stabilisce che le disposizioni del comma 38 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero dal **2016**.

**Articolo 1, commi 83-86**  
***(Proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni  
a tempo indeterminato)***

I **commi 83-86** prevedono, per il settore privato, uno **sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato** relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati **entro il 31 dicembre 2016**. Per il **settore agricolo**, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai **commi 84 e 85**.

Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

Si ricorda che per le assunzioni a tempo indeterminato intercorrenti nel 2015, i datori di lavoro hanno diritto (ai sensi dell'art. 1, comma 118, della L. 23 dicembre 2014, n. 190) ad uno sgravio contributivo nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (anche in tal caso, il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo, ai sensi dei commi 119 e 120 del citato art. 1 della L. n. 190).

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (così come già previsto per quelle decorrenti nel 2015) non è riconosciuto:

- per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico;
- per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento ai lavoratori per i quali il presente beneficio (ovvero quello suddetto per le assunzioni intercorrenti nel 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. *Sembra opportuno chiarire se tale esclusione operi anche qualora lo sgravio riconosciuto per la precedente assunzione concernesse il settore agricolo;*
- per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Resta fermo (così come già stabilito per le assunzioni decorrenti nel 2015) che: il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente; si applicano gli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni intercorrenti nel 2015 e ad esclusione, come accennato, del settore agricolo) non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

L'INPS provvede al monitoraggio del numero di contratti beneficiari dell'incentivo di cui al **comma 83** e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 84** dispone che lo sgravio di cui al **comma 83** si applichi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo nel rispetto dei limiti finanziari ivi indicati, i quali sono distinti per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli. Per questi ultimi, si esclude il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni di operai agricoli decorrenti nel 2015) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo). Riguardo alla prima fattispecie di esclusione, si rileva che la [circolare n. 17 del 29 gennaio 2015](#) dell'INPS fa riferimento ai rapporti a tempo indeterminato ricorrenti nell'anno precedente presso i soli datori di lavoro agricolo. *Sembra opportuno che tale specificazione sia posta direttamente dalla norma legislativa.*

Lo **sgravio nel settore agricolo** è riconosciuto, secondo le modalità, il monitoraggio e le relazioni di cui al **comma 85**, fino al raggiungimento dei limiti finanziari summenzionati ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ai sensi del **comma 86**, il datore di lavoro che subentri nella fornitura di servizi in appalto e che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo di cui ai **commi 83 e 84** preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto di lavoro con il datore cessante). La norma di cui al **comma 86** costituisce, quindi, anche una deroga ai principi summenzionati di esclusione del beneficio. *Sembrerebbe opportuno specificare: se si intenda far riferimento anche ai casi in cui il subentro riguardi un contratto rientrante nella nozione civilistica di*

*somministrazione<sup>6</sup>, anziché di appalto; se la norma di cui al **comma 86** (dal momento che esso si limita a richiamare i precedenti **commi 83 e 84**) riguardi anche i casi in cui lo sgravio contributivo sia stato riconosciuto (al primo datore di lavoro) in relazione ad un'assunzione decorrente nel 2015.*

---

<sup>6</sup> Riguardo alla nozione di contratto di somministrazione, cfr. l'art. 1559 del codice civile.

**Articolo 1, commi 164-165**  
***(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)***

**I commi 164 e 165 (quest'ultimo introdotto nel corso dell'esame al Senato) dispongono un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (comma 164), specificando che, nell'ambito delle risorse per il 2016 relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a 18 milioni di euro è destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca (comma 165).**

Il **comma 164** prevede che all'onere derivante dall'intervento (disposto per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'articolo 2, commi 64-66, della L. n. 92/2012, al fine di favorire il passaggio verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro delineato dal D.Lgs. 148/2015<sup>7</sup>) si provvede:

- per **100 milioni di euro** mediante corrispondente riduzione del Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge delega di riforma del mercato del lavoro n. 183/2014 (cd. Jobs act), istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'articolo 1, comma 107 della L. 190/2014;
- per **150 milioni di euro**, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti, con conseguente riduzione corrispondente degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 67/2011 (così come rideterminati dall'articolo 1, comma 721, della L. 190/2014)<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Il D.Lgs. 148/2015, attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183/2014 (cd. Jobs act), al fine di razionalizzare la normativa in materia, ha riunificato la disciplina degli strumenti di tutela del reddito operanti in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà bilaterali), con contestuale abrogazione di tutte le disposizioni previgenti.

<sup>8</sup> Si ricorda che in attuazione della delega legislativa conferita dell'articolo 1 della L. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), con il D.Lgs. n. 67/2011 è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti. Gli oneri derivanti dall'attuazione del citato D.Lgs. 67/2011 sono coperti a valere sulle risorse dell'apposito Fondo (come disposto dall'art. 7, c. 1, del medesimo D.Lgs. 67/2011 e pari a 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015). Al riguardo si segnala che la relazione tecnica al disegno di legge in esame afferma che "il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e

La **seconda parte del comma 164** detta, poi, disposizioni per la **concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga**. A decorrere dal **1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016**:

- **il trattamento di integrazione salariale in deroga**, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473<sup>9</sup> (il cui articolo 2 detta le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la CIG in deroga), può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno;
- **il trattamento di mobilità in deroga**<sup>10</sup>, a parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del citato decreto 1° agosto 2014, n. 83473, continua a non poter essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori viene invece **ridotto da sei a quattro mesi** (non ulteriormente prorogabili) il tempo massimo di godimento del trattamento, a cui si aggiungono ulteriori due mesi nel caso di lavoratori

---

pertanto la riduzione di 150 mln di euro per l'anno 2016, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per tale anno, non compromette l'erogazione dei benefici previsti (a fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro per l'anno 2016 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per l'anno 2016 inferiore, pertanto mantenendo dovuti criteri di prudenzialità risulta comunque plausibile la riduzione indicata ai fini della copertura, che ridetermina la dimensione del fondo in 83 mln di euro per l'anno 2016. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita: pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per l'anno 2016, ha dimensione decrescente negli anni successivi in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al dlgs n. 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati)". Si fa altresì presente che una ulteriore **copertura a valere sul Fondo per i lavori usuranti è prevista anche all'articolo 19, comma 4, del disegno di legge in esame** (Riduzione della pressione fiscale per i pensionati), per un importo di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020.

<sup>9</sup> Adottato ai sensi dell'art. 4, c. 2, del D.L. 54/2013 che demanda a un **decreto interministeriale** (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, e sentite le parti sociali, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei **criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga**, con particolare riferimento ai termini di presentazione delle relative domande, a pena di decadenza, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

<sup>10</sup> Si ricorda che il trattamento di mobilità in deroga non sarà in ogni caso più erogato dal 1° gennaio 2017 in quanto sostituito, ai sensi dell'art. 2 della L. 92/2012, dall'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) e, a decorrere dal 1° maggio 2015, dalla NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego), istituita dal D.Lgs. 22/2015 in materia di riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali (attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183/2014, cd. Jobs act).

residenti nelle aree di cui al D.P.R. 218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno)<sup>11</sup>, per i quali il limite massimo di fruizione rimane fissato a tre anni e quattro mesi.

Infine, la disposizione riconosce alle **regioni e province autonome** di Trento e Bolzano la possibilità di concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità (anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473) – i cui effetti non possono prodursi oltre il 31 dicembre 2016 - in **misura non superiore al 5 per cento** delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota con integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, oggetto del Piano di azione e coesione, collegati a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione (ai sensi dell'art. 1, c. 253, della L. 228/2012).

**Il comma 165, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, specifica che, nell'ambito delle risorse per il **2016** relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una **quota non superiore a 18 milioni di euro** è destinata al riconoscimento della **cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca**.

Si ricorda che la **cassa integrazione in deroga per il settore della pesca** è stata oggetto di numerosi finanziamenti destinati alla medesima finalità, da ultimo quello disposto dall'articolo 1, comma 109, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) che ha destinato, per l'anno 2015, una somma fino a 30 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione già destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

#### **Gli ammortizzatori sociali in deroga**

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali in deroga, si ricorda che **l'articolo 2, commi 64-66, della L. n. 92/2012**, al fine di garantire la transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali, consente, per il periodo transitorio 2013-2016, la concessione di ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in

<sup>11</sup> Il campo territoriale di applicazione del D.P.R. 218/1978 (art. 1) è costituito dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, dalle province di Latina e di Frosinone, dai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, dai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, dai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, dall'Isola d'Elba, nonché dagli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del **Fondo sociale per l'occupazione e formazione** (di seguito Fondo) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008<sup>12</sup>, incrementato di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016 (comma 65), mentre l'articolo 1, comma 253, della L. n. 228/2012, nel prevedere la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione, ha incrementato il Fondo, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga.

Successivamente, l'**articolo 1, commi 253-255, della L. n. 228/2012** ha disposto il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso specifici incrementi del Fondo. Più specificamente, il comma 253 ha previsto la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. A tal fine il Fondo viene incrementato, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate.

Si ricorda che gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati oggetto di successivi **interventi normativi volti al loro rifinanziamento**.

Con un primo rifinanziamento (**articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 54/2013**), sono state stanziare, complessivamente, risorse pari a 2 miliardi di euro per il 2013, così articolate:

---

<sup>12</sup> L'articolo 18, comma 1, del D.L. n. 185/2008 ha previsto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture) provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi, tra cui il Fondo sociale per occupazione e formazione (gli altri fondi sono il Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nel Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Si ricorda che, con l'articolo 18 del D.L. n. 185/2008, si è inteso, più in generale, perseguire l'obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale.

- conferma delle risorse già destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi dell'articolo 2, comma 65, della L. 92/2012 (1 miliardo di euro annui per il biennio 2013-2014, 700 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016) e dell'articolo 1, comma 253, della L. 228/2012 (incremento del Fondo, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga);
- incremento di 250 milioni per il 2013 del Fondo, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività;
- versamento all'INPS delle risorse derivanti dall'aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (ex articolo 25 della L. 845/1978), per un importo di 246 milioni di euro per il 2013, con successiva riassegnazione al Fondo;
- ulteriore incremento delle risorse del Fondo, pari a 219 milioni di euro per il 2013, attraverso specifiche operazioni.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, la norma ha altresì demandato ad uno specifico decreto interministeriale l'introduzione di **criteri più puntuali per la concessione** degli ammortizzatori in deroga con l'obiettivo di **contenere abusi e sprechi** di risorse, con particolare riguardo: ai termini di presentazione (a pena di decadenza) delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni (anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito), alle tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari. Inoltre, è stato introdotto un più puntuale **monitoraggio**, da parte dell'INPS, degli andamenti di spesa. Le richiamate disposizioni sono state attuate con il **D.I. 1° agosto 2014, n. 83473**.

Ulteriori rifinanziamenti degli ammortizzatori sociali in deroga sono stati successivamente disposti, sempre attraverso un incremento del Fondo:

- dall'articolo 21, comma 1, del **D.L. 63/2013**, che ha incrementato il Fondo in misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014;
- dall'articolo 10, comma 1, del **D.L. 102/2013**, che ha incrementato il Fondo di 500 milioni di euro per il 2013. Tale somma deve ripartirsi tra le regioni tenendo conto delle risorse che devono essere destinate, per le medesime finalità, alle regioni che possono procedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione.

Successivamente, l'articolo 1, comma 183, della **L. 147/2013** (legge di stabilità 2014), nell'ambito di un intervento più generale sugli strumenti di tutela del reddito, ha disposto un ulteriore rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, attraverso un incremento di 600 milioni di euro della dotazione finanziaria statale per il 2014 (portando così il limite annuo a **1.721,5 milioni** di euro).

L'articolo 40 del **D.L. 133/2014** ha disposto un ulteriore incremento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione per un importo pari (per il 2014) a **728 milioni** di euro. Con tale intervento, la **dotazione finanziaria** per il finanziamento

degli ammortizzatori sociali in deroga per il **2014** risulta quindi essere pari a **2.449,5 milioni** di euro.

Da ultimo, l'**articolo 2, comma 1, del D.L. 65/2015** ha disposto l'incremento di **1.020 milioni di euro** del Fondo sociale per l'occupazione e formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

A legislazione vigente, il finanziamento per gli ammortizzatori sociali in deroga ammonta, per il 2016, a 400 milioni di euro (cui andrebbero ad aggiungersi i 250 milioni previsti dall'articolo 20, comma 1, in esame).

**Articolo 1, comma 196**  
*(Promozione del made in Italy e attrazione  
degli investimenti in Italia)*

**Il comma 196, non modificato dal Senato,** prevede uno stanziamento di **50 milioni** di euro per l'anno **2016** per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al **Piano straordinario per la promozione del made in Italy**.

Le risorse per la realizzazione del Piano straordinario per il rilancio del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti- introdotto dall'articolo 30 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"- sono state stanziare nella legge finanziaria per il 2015 (comma 202-203, articolo 1, L.190/2014). Più in particolare per la realizzazione del Piano sono assegnati all'ICE 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. La disposizione in esame aggiunge, per l'anno 2016, altri 50 milioni di euro.

Si ricorda che il Piano è stato adottato con il D.M. 13 marzo 2015, mentre la dotazione finanziaria di ciascuna azione prevista è stata ripartita dal decreto ministeriale 7 aprile 2015.

Più in particolare gli obiettivi del Piano sono:

- incrementare il volume dell'export, espandendo la presenza internazionale;
- aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali;
- cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media nei mercati emergenti;
- accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri.

Inoltre il piano è articolato in complessive 10 misure, di cui 5 da attuarsi in Italia (Potenziamento grandi eventi in Italia, *Voucher Temporary Export Manager*, *Formazione Export Manager*, *Roadshow* per le PMI, Piattaforma *E-Commerce* per le PMI) e 5 all'estero (Piano GDO, Piano speciale Mercati d'Attacco – es. USA -, Piano "*Road to Expo*", Piano comunicazione contro *Italian Sounding*, *Roadshow* attrazione investimenti).

L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia, con cui il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, e l'Agenzia ha approvato alcuni progetti per l'attuazione parziale del Piano.

Si ricorda che L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero -con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti -e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico che è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.

Una relazione sull'attuazione del Piano deve essere presentata annualmente al Parlamento dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La relazione è stata presentata il 29 ottobre 2015.

**Articolo 1, comma 253**  
***(Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi)***

Il **comma 253** prevede l'**istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia** e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una **dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017**.

L'**individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti** a cui destinare le risorse viene demandata ad un **apposito D.P.C.M.** che, sulla base di una modifica inserita nel corso dell'esame **al Senato**, deve essere **emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge**.

Nel corso dell'esame **al Senato**, è stato, altresì, specificato che, nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di **3 milioni di euro**, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è destinato agli interventi di **bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica**.

Relativamente al sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica, si segnala che, in data 6 agosto 2014, in risposta all'[interrogazione n. 4/01198](#), il Ministro dell'ambiente, dopo aver sottolineato che “la questione sollevata in merito alla messa in sicurezza e bonifica del sito dell'ex Isochimica di Avellino investe una materia devoluta agli enti locali e territoriali (comune e regione)”, ha ricordato che l'opificio «Isochimica» di Pianodardine si occupava di coibentazione dei vagoni e delle carrozze dei treni delle Ferrovie dello Stato; così, “nel periodo di attività 1982-1988 vi sono state «lavorate» migliaia di tonnellate di amianto, in parte smaltito mediante interrimento nell'area dello stesso opificio e in parte inglobato nei cubi di cemento-amianto attualmente depositati nel piazzale. La stessa copertura di due grandi capannoni ivi ubicati è costruita in amianto. Nel 1990 circa, la Isochimica fu dichiarata fallita e sottoposto a regime di curatela fallimentare. Anche a seguito di ripetute iniziative (richieste, diffide, ordinanze ecc.) poste in essere successivamente alla sua chiusura volte a richiedere la bonifica dell'area, finalmente nel maggio 2013 la Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino ha adottato un provvedimento di sequestro preventivo, nominando custode giudiziario il sindaco di Avellino, e ciò anche al fine di porre in essere azioni mirate alla messa in sicurezza dell'area. Ferma restando la competenza sulla materia attribuita alla Regione Campania, il Comune di Avellino nel giugno 2013 aveva richiesto alle amministrazioni competenti l'attribuzione di un finanziamento di 10 milioni di euro per poter procedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dell'area. Questo Ministero, per quanto di competenza, rendeva noto di non poter fornire alcun contributo economico in

quanto sul proprio bilancio non sussistevano – come ancora oggi non sussistono – le necessarie risorse finanziarie”.

Più recentemente, rispondendo all'[interrogazione n. 5/06400](#), nella seduta del 17 settembre 2015 della Commissione VIII (Ambiente), il rappresentante del Governo ha evidenziato, con riferimento a quanto richiesto dagli interroganti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'inserimento dell'area dell'ex Isochimica nell'elenco dei Siti di interesse nazionale, che “questa amministrazione ritiene che le caratteristiche dell'area sono compatibili con i criteri richiesti dalla vigente normativa”. Lo stesso sottosegretario ha ricordato che è attualmente in corso l'iter relativo alla proposta di rifinanziamento del Piano nazionale amianto a valere sulla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020”.

Il comma in esame autorizza altresì il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Con la locuzione "terra dei fuochi", a cui non corrisponde una definizione nella normativa vigente, si fa generico riferimento al territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta. Il D.L. 136/2013 contiene disposizioni volte a intervenire sul problema dei roghi di rifiuti nei territori in questione, nonché a prevedere, da un lato, il monitoraggio sanitario della popolazione ivi residente e, dall'altro, la mappatura dei terreni agricoli al fine di garantire la sicurezza agroalimentare in Campania (per un approfondimento delle norme introdotte dal decreto-legge n. 136 si veda il tema [D.L. 136/2013: emergenze ambientali e industriali](#)). Alcune modifiche a tale disciplina sono state apportate dal comma 12 dell'art. 10 del D.L. 91/2014. Le disposizioni dettate da tale comma sono volte a: ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura, da modulare a seconda del livello di rischio e prevedendo la possibilità di ulteriori analisi in caso di emersione di elementi nuovi (lett. a e b); attribuire carattere di priorità, nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta (lett. c).

Al fine di contrastare il fenomeno dei roghi dei rifiuti nella cd. “terra dei fuochi”, l'art. 3, comma 2 del D.L. n. 136/2013 ha previsto la possibilità per i prefetti delle province della regione Campania di avvalersi di personale militare delle Forze Armate fino ad un massimo di 850 unità e, in tale ambito, il comma 6 dell'articolo 4 del D.L. 192 del 2014 ha prorogato al 31 marzo 2015 il piano di impiego operativo, di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità. Successivamente, l'art. 5, comma 1, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, ha esteso la suddetta proroga al 30 giugno 2015, incrementando inoltre il contingente di ulteriori 1.800 unità, e, specificatamente per le esigenze dei Prefetti delle province della regione Campania, ha consentito di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non inferiore a 200 unità.

Per un approfondimento dei provvedimenti emanati in attuazione del D.L. 136/2013 si veda la sezione "Gli interventi" della [sezione "Terra dei Fuochi, la mappatura delle aree e le azioni del Ministero" del sito del Ministero della salute](#). Informazioni sullo stato di attuazione delle misure introdotte dal D.L. 136/2013 sono state fornite, tra l'altro, nell'[audizione](#) del 18 febbraio 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Relativamente all'attuazione delle disposizioni del D.L. 136/2013 si segnala la recente pubblicazione (avvenuta nella G.U. n. 191 del 19 agosto 2015) del decreto interministeriale 7 luglio 2015 che, in attuazione dell'art. 1, comma 6, del D.L. 10 dicembre 2013, ha provveduto all'individuazione dei terreni che possono essere destinati alle produzioni agroalimentari e di quelli che invece possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo specifiche condizioni, o che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare.

## **Procedure di contenzioso**

*(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)*

Con **sentenza** del 16 luglio 2015, pronunciata nella causa [C 653/13](#) (in esito alla **procedura di infrazione** n. **2007/2195**), la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia - ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - per non essersi conformata alla precedente sentenza del 2010, [C 297/08](#). **Con tale sentenza** la Corte aveva infatti dichiarato che l'Italia ha **violato gli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania**, in particolare per la **mancaza di una rete integrata** di gestione dei rifiuti nella regione.

Sulla base della sentenza del 2015, l'Italia è tenuta al pagamento di:

- una penalità di **120.000 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione della precedente sentenza del 2010**; tale cifra è calcolata moltiplicando un importo giornaliero di 40.000 euro per le tre categorie di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici) per cui si è rilevata l'inesatta applicazione della direttiva;
- una somma forfettaria di 20 milioni di euro.

La Corte ha convalidato gli argomenti proposti dalla Commissione nel ricorso, in particolare per quanto riguarda il problema dello smaltimento dei rifiuti storici (le cosiddette «ecoballe») e il numero insufficiente di impianti aventi la capacità necessaria per il trattamento dei rifiuti urbani nella regione Campania. La Corte sottolinea inoltre che, tenuto conto delle notevoli carenze nella capacità della regione Campania di smaltire i propri rifiuti, è possibile dedurre che una siffatta grave insufficienza a livello regionale può compromettere la rete nazionale di impianti di smaltimento dei rifiuti, la quale cesserà così di presentare il carattere integrato e

adeguato richiesto dalla direttiva. Ciò può compromettere seriamente la capacità dell'Italia di perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza nazionale nello smaltimento dei rifiuti.

**Articolo 1, comma 260**  
***(Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera)***

Il **comma 260** inserito al Senato rifinanzia la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, mediante il fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il **comma 260** rifinanzia il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Si tratta di un fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Il rifinanziamento vale per gli anni 2016 e 2017, con importi diversi. Per il 2016, è di 1 milione di euro; per il 2017, di 4 milioni di euro. Ai corrispondenti oneri si provvede utilizzando il fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi **dell'articolo 49, comma 2, lettera d) del decreto-legge 66/2014** (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito con modificazioni **dalla legge 89/2014**.

Si ricorda che **l'articolo 49 del decreto-legge 66/2014** concerne il riaccertamento dei residui passivi nonché della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, la **lettera d) del comma 2 di tale articolo** riguarda i residui passivi relativi a trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali e stabilisce che, con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

## **Articolo 1, comma 335** *(Riduzione risorse CAAF)*

**Il comma 335 riduce di 40 mln di euro per il 2016, 70 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 mln annui a decorrere dal 2019 le risorse per i servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale.**

Più in dettaglio, il **comma 335** dispone la riduzione nei termini anzidetti delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Viene demandata ad apposito **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la **rideterminazione dei compensi** spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

Il capitolo in questione individua appunto le spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale nonché ai commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro, che prestino assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa.

In materia era già intervenuto il **decreto 29 dicembre 2014** del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si era proceduto alla **rimodulazione dei compensi** spettanti ai CAAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 175 del 2014 «semplificazione fiscale», che ha disposto la soppressione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 e dell'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nella parte in cui prevedono il compenso a favore dei sostituti d'imposta per l'attività di assistenza fiscale, nonché la rimodulazione con apposito decreto ministeriale, a partire dal 2015, dell'entità dei compensi previsti dall'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e dall'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, per i CAAF e i professionisti abilitati, al fine di tener conto del diverso (minore) livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza, correlato all'introduzione della dichiarazione precompilata dei redditi. Si ricorda che ai sensi del citato decreto 29 dicembre 2014 le risorse da destinare all'erogazione dei compensi in esame non possono eccedere il limite di quasi 317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

**Articolo 1, comma 344**  
*(Norme sul finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale)*

Il **comma 344** riduce gli stanziamenti per il **finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale** e l'aliquota di finanziamento.

La disposizione, in particolare, prevede:

- la **riduzione di 28 milioni di euro** degli stanziamenti iscritti in bilancio **per il 2016** per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- la **riduzione dell'aliquota di finanziamento**, con effetto sui finanziamenti a decorrere dall'anno 2016 (da 0,207 punti percentuali, previsti dalla normativa vigente), a 0,193 punti percentuali;
- la **riduzione**, con effetto dall'esercizio finanziario 2017 (dal 72%, previsto dalla normativa vigente) a 65 punti percentuali, dell'**aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento** annuo.

Nel corso dell'**esame al Senato** la riduzione delle risorse prevista nel disegno di legge originario è stata limitata. In particolare:

- la riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2016 è stata portata da 48 milioni (cifra prevista nel disegno di legge originario) a 28 milioni;
- la riduzione dell'aliquota di finanziamento è stata portata da 0,183 punti (percentuale prevista nel disegno di legge originario) a 0,193 punti;
- la riduzione dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo è stata portata dal 60% (aliquota prevista nel disegno di legge ordinario) al 65%.

Si ricorda che il **finanziamento per l'attività di istituti di patronato e assistenza sociale** è disciplinato dall'**articolo 13, della legge n. 152/2001**, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'**aliquota di finanziamento** (pari, nella normativa vigente, allo **0,207%**) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e IPSEMA. L'importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

- 89,90% all'attività;
- 10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
- 0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica

dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.

Al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il loro regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura **del 72% per cento delle somme impegnate** (come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato). I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di finanziamento, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti del 72%, entro il primo trimestre di ogni anno

Infine, merita ricordare che **le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno in passato subito riduzioni** per effetto dell'art. 12, c. 12-*terdecies*, del D.L. n. 78/2010 (il quale ha disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti in bilancio nella misura di 30 milioni di euro annui) e dell'articolo 1, comma 309, della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) (il quale ha disposto, per il 2015, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti in bilancio nella misura di 35 milioni di euro; la riduzione dell'aliquota di finanziamento dallo 0,226% allo 0,207% e la riduzione dell'assegnazione provvisoria dall'80% al 72%).

**Articolo 1, commi 375-380**  
***(Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.L.- SGFA- nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA)***

**I commi 375-380, in parte modificati dal Senato**, prevedono l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.L. (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Vengono, a tal fine, declinate le modalità operative di tale incorporazione, dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto.

Più in particolare il **comma 375**, oltre a disporre l'incorporazione suddetta, prevede che la stessa sia esente da tasse ed imposte dirette. Il **Senato** ha aggiunto che tale incorporazione avvenga di diritto e che l'Ufficio del registro delle imprese provveda all'iscrizione dell'incorporazione di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA. Per la gestione delle garanzie, l'Ismea potrà costituire **patrimoni separati** secondo quanto prevede il Libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

Si ricorda, al riguardo, che l'art. 2447-*bis* c.c. "Patrimoni destinati ad uno specifico affare" prevede che la società può: *a*) costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (in tal caso il valore complessivo non può superare il dieci per cento del patrimonio netto della società); *b*) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Il **comma 376** prevede che l'ISMEA subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi di ISA e di SGFA; il **personale a tempo indeterminato** in servizio alla data del 15 ottobre 2015 presso le predette società è trasferito, a domanda, presso ISMEA.

Per il personale di ISA l'inquadramento è disposto con provvedimento del Commissario straordinario; il limite di spesa massima sostenuta non dovrà essere eccedente quello previsto alla data del 15 ottobre 2015. Dovrà essere garantito l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo

nazionale di lavoro applicato ad ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento del Commissario, al medesimo personale è corrisposto lo stesso trattamento in godimento alla data del 15 ottobre 2015.

Con riferimento al personale di ISA, di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, la relazione illustrativa precisa che si tratta di 35 dipendenti a tempo indeterminato, inclusi i dirigenti”.

Quanto ai **bilanci di chiusura** di ISA e SGFA, essi saranno deliberati dagli organi in carica alla data di incorporazione ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità; saranno, quindi, trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e finanze per l'approvazione. Nel caso in cui gli organi in carica di ISA e di SGFA non provvedano alla chiusura dei relativi bilanci entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, è previsto l'intervento sostitutivo del Commissario straordinario, entro il termine di centoventi giorni dalla sua nomina.

Quanto ai **compensi, emolumenti ed indennità** da corrispondere ai **componenti degli organi di ISA e SFGA**, essi saranno effettuati nelle forme ordinarie fino alla data di incorporazione; per gli adempimenti successivi legati alla procedura di incorporazione, agli stessi spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.

I **commi 377 e 378** prevedono la nomina di un **commissario straordinario**, il quale è chiamato a predisporre, entro centoventi giorni dalla nomina:

- un **piano triennale per il rilancio** e lo sviluppo delle attività del nuovo Istituto (finanziamento degli investimenti, accesso al credito, mercato dei capitali delle imprese agricole ed agroalimentari, gestione del rischio, politiche per la promozione e l'internazionalizzazione delle filiere agricole, attività di monitoraggio dei prezzi agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola);
- lo **statuto** dell'Istituto, che sarà adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gli **interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica** finalizzati alla riduzione delle spese di gestione per una misura pari ad almeno il 10 %. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, approva il piano degli interventi per il contenimento della spesa.

La relazione illustrativa al disegno di legge iniziale presentato al Senato (A.S: 2111) specifica, al riguardo, che la norma in esame è finalizzata al contenimento della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese correnti, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino. In particolare, si prevede "l'azzeramento delle spese per la *governance* che ammontano a 265.000 euro annui con riferimento ad ISMEA, a 180.000 euro con riferimento agli organi statutari di SGFA e a circa 200.000 per la parte relativa ad ISA".

Il Commissario, ai sensi del **comma 378**, è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, e dura in carica **un anno**, prorogabile, per esigenze motivate, una sola volta.

Con il medesimo decreto:

- possono essere nominati anche due **sub commissari** e fissato il relativo compenso, che non può, comunque, eccedere l'80 per cento di quello spettante al Commissario. Il compenso del Commissario e dei sub commissari non può, comunque, essere superiore al 50 per cento della spesa complessiva prevista per gli organi statutari delle società oggetto di riforma;
- viene stabilito il **mandato** del Commissario, che si sostituisce al Presidente ed al Consiglio di amministrazione di Ismea, assumendone i poteri e le funzioni previste dall'Istituto.

I **commi 379-380**, infine, prevedono che sia soppresso il **contributo ordinario annuale** statale a favore di ISMEA; a tal fine, è disposto che l'Istituto versi annualmente all'entrata di bilancio l'importo spettante, pari ad **un milione di euro**. Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ISMEA

ISMEA è un ente pubblico economico, istituito dal D.P.R. n. 278/1987 e successivamente disciplinato dal D.P.R. 200/2001, con il quale si è provveduto al riordino dell'Istituto.

L'Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al D.Lgs. n. 322/1989 e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

ISMEA,

- a) svolge funzioni riguardanti la **rilevazione**, l'elaborazione e la **diffusione** dei **dati** e delle **informazioni** che riguardano i **mercati agricoli, forestali, ittici** e

**alimentari**, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa europea e dal Sistema statistico nazionale.

Il ruolo dell'ISMEA è dunque finalizzato al monitoraggio dei prezzi in tutta la filiera: dall'origine al dettaglio passando per il prezzo all'ingrosso. Il servizio viene svolto per tutti i prodotti agricoli, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura. Tutti i dati sono fruibili dal sito dell'Istituto e news periodiche di settore.

b) fornisce **analisi e servizi informativi** e per la commercializzazione, valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari;

c) svolge i compiti di **organismo fondiario**. In particolare, attraverso l'acquisto di aziende e la contestuale rivendita con patto di riservato dominio, l'Istituto incentiva l'insediamento di giovani nella conduzione di imprese agricole. E' previsto un aiuto, riconosciuto dalla UE, in conto interessi per l'acquisto a cancello aperto (con esclusione delle scorte vive o morte) di efficienti strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita con patto di riservato dominio a giovani agricoltori.

L'articolo 69, comma 6, della legge 289/2002, ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere all'ISMEA mutui ventennali per l'erogazione da parte dell'Istituto degli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge n. 817 del 1971.

d) costituisce **forme di garanzia creditizia e finanziaria** per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, **a favorire il ricambio generazionale in agricoltura** e a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi della normativa europea.

In particolare, per quanto attiene all'attività creditizia e finanziaria, l'articolo 1, comma 45, della legge 350/2003 ha autorizzato ISMEA ad effettuare - anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario- le seguenti operazioni:

- **prestare garanzie finanziarie** per l'emissione di **obbligazioni da parte di PMI** operanti nel settore agricolo agroalimentare. Tale attività è stata specificata nella legge di stabilità 2015, che all'articolo 1, comma 209, consente ad ISMEA di concedere garanzie sui debiti contratti dalle imprese agricole, agroalimentari e della pesca mediante emissioni di titoli di debito (cd. *mini bond*);
- **acquistare crediti bancari** (a breve, a medio e a lungo termine), sempre in favore di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, e provvedere alla loro successiva cartolarizzazione;
- **anticipare crediti** vantati dagli imprenditori agricoli **nei confronti di Agea o degli altri organismi pagatori regionali**, individuati in base alla disciplina europea sulla liquidazione annuale dei conti finanziari relativi alla gestione della PAC. La legge di stabilità 2015, articolo 1, comma 208, consente, in particolare, l'erogazione di anticipazioni finanziarie agli agricoltori da parte di

ISMEA, a fronte della cessione da parte degli agricoltori stessi al medesimo Istituto, di crediti certificati inerenti gli aiuti PAC (si tratta dei pagamenti diretti).

ISMEA, infine, gestisce numerosi progetti per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ivi compresa una parte della Rete rurale nazionale.

I servizi finanziari sono in particolare relativi alle **garanzie sussidiarie e garanzie dirette**. Con l'articolo 17 del D.Lgs. n. 102/2004, l'Istituto ha assunto la gestione della sezione speciale dell'ex Fondo Interbancario di garanzia, nonché l'autorizzazione a concedere:

- la propria **garanzia a fronte di finanziamenti** a breve, a medio ed a lungo termine **concessi da banche**, intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati al credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
- la propria **garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari**, a fronte di **prestiti partecipativi e partecipazioni** nel capitale delle imprese, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari (comma 3). ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di **controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati**, anche a carattere regionale nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul Fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 e ss. mod. (comma 4).

Le **operazioni di credito agrario** devono essere assistite dalla **garanzia mutualistica dell'ISMEA**, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie ISMEA sopra indicate (di cui ai commi 2 e 4).

Le garanzie prestate da ISMEA possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità fissati dal MEF e la garanzia statale è inclusa nell'apposito allegato allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

ISMEA è stata autorizzata ad esercitare la propria attività di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria società di capitali dedicata, prevedendo che sull'attività l'Istituto presenti una relazione annuale al Parlamento (comma 5-ter).

Il D.M. 14 febbraio 2006 e il D.M. 22 marzo 2011 hanno fissato i criteri e le modalità attuative della prestazione delle garanzie.

La **S.G.F.A. S.r.l. - Società gestione fondi per l'agroalimentare** - società di scopo a responsabilità limitata **al 100%** di proprietà **dell'ISMEA**, gestisce oggi gli interventi per il rilascio delle garanzie dirette e delle garanzie sussidiarie, che il Legislatore ha attribuito ad ISMEA, mutuandoli rispettivamente dalla Sezione Speciale del FIG (Fondo interbancario di garanzia) e dal FIG stesso.

ISMEA opera anche attraverso il Fondo di investimento nel capitale di rischio la cui gestione è stata affidata alla **S.G.F.A. S.r.l** (D.M. 206/2011). Il Fondo è finalizzato a supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese

operanti nei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, a ridurre i rischi derivanti dall'eccessiva dipendenza dall'indebitamento con il sistema creditizio, a favorire l'espansione del mercato dei capitali e ad agevolare la creazione di nuova occupazione. Il Fondo promuove la nascita e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari. Acquisisce partecipazioni di minoranza in società di capitali per un importo massimo pari a €1,5 milioni.

Il ruolo dell'ISMEA nelle **assicurazioni in agricoltura**, sancito inizialmente con il D.Lgs. n.419/99, è stato successivamente consolidato dall'articolo 127, comma 3, della legge 388/2000 (finanziaria 2001), che ha istituito presso l'Istituto il Fondo per la Riassicurazione dei rischi in agricoltura, attribuendo nel contempo all'Istituto un ruolo operativo nella sperimentazione di nuovi strumenti assicurativi.

Il Fondo per la Riassicurazione, le cui modalità operative di intervento sono definite dai D.M. del 7 novembre 2002 e del 7 febbraio 2003, provvede alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative agevolate con il contributo pubblico sulla spesa per il pagamento dei premi.

Come si legge sul sito ISMEA, lo *start up* del Fondo di Riassicurazione si è avuto nel 2004 e da allora le imprese agricole possono assicurare la propria resa produttiva contro 10 avversità atmosferiche, tra cui siccità, gelo e eccesso di pioggia, mentre fino al 2003 l'offerta assicurativa era ferma al solo rischio grandine.

Presso la sede di ISMEA opera poi il Consorzio italiano di Coriassicurazione contro le calamità naturali in agricoltura, costituito allo scopo di promuovere l'introduzione nel mercato agricolo di assicurazioni innovative contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche ad esse assimilate attraverso la ripartizione dei rischi tra gli Enti Consorziati, e offrire alle imprese agricole nuovi strumenti assicurativi per la difesa delle produzioni.

Per quanto attiene alla **giovane imprenditoria agricola**, nella legge n. 350/2003, art. 4, commi 42 e 43, sono state trasferite all'ISMEA le funzioni esercitate da Sviluppo Italia Spa riguardo ai c.d. interventi ex RIBS (miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli) e a quelli per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura, con contestuale trasferimento delle relative risorse. L'attività è operativa presso ISMEA dal 2008 : ISMEA gestisce, in particolare, gli incentivi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli di cui al Capo III del Titolo I del D.Lgs. n. 185/2000, recentemente rifinanziati in legge di stabilità 2015.

A bilancio statale 2015 (cap.2109/Mipaaf) i contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali erano pari a 1.104.476 euro per il 2015, a 1.062.810 euro per il 2016 e a 1.046.207 euro per il 2017.

\*\*\*\*\*

**L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare – ISA S.p.A.** è una società finanziaria, che ha come socio unico il MIPAAF. La durata della Società, istituita

nell'ottobre 2004 allo scopo di subentrare in attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia, è fissata fino al 31 dicembre 2030.

Il MIPAAF non eroga nessun contributo istituzionale gravante sul bilancio e non sono presenti rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali negli organi di governo. ISA promuove e sostiene **progetti di sviluppo agroindustriale** che comportino un miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli.

Attraverso specifici regimi di aiuto approvati a livello comunitario, supporta le imprese operanti nella fase di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli. L'intervento di ISA si rivolge a società di capitali e società cooperative economicamente e finanziariamente sane, la cui redditività sia dimostrata.

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività finanziarie tra le quali assunzioni di partecipazioni in società che operano nel settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare ed erogazione alle aziende, enti pubblici e privati operanti nei predetti settori, di assistenza e consulenza nel settore finanziato.

La società inoltre può gestire le risorse finanziarie per conto di terzi e può costituire e partecipare a società autorizzate a prestare servizi di gestione del risparmio.

In particolare, sulla base di quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 266/1997, ISA (subentrata ai rapporti in capo a ex Sviluppo Italia S.p.A) , può erogare aiuti di Stato ad imprese che intendono realizzare investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli a favore di iniziative che comportino un concreto e misurabile vantaggio per i produttori di base.

Sono agevolabili i progetti industriali che prevedono la realizzazione di nuove iniziative e programmi di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di unità produttive esistenti.

Inoltre l'art. 2 comma 132 della Legge 662/96, come sostituito dal D.L. n. 203/2005, consente a ISA di acquisire partecipazioni ed erogare finanziamenti, nell'ambito di operazioni di consolidamento e/o di sviluppo di imprese operanti nel settore agroindustriale, a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato.

Nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita da ISA al Ministero si segnala che, con il D.M. 5 giugno 2006, il Ministero stesso ha affidato all'Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. l'espletamento delle funzioni e lo svolgimento dei servizi per la gestione dell'attuazione dei "Contratti di Filiera", secondo la L.14 Maggio 2005 n. 80.

**Articolo 1, commi 475-482**  
***(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)***

I **commi dal 475 al 482** individuano la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** come **istituto nazionale di promozione** ai sensi della **normativa europea sugli investimenti strategici** e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della **gestione separata**.

Il **comma 475** prevede che, onde perseguire l'obiettivo di supportare la costituzione delle Piattaforme di investimento (cfr. *infra*) previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015, cd. Regolamento **Fondo europeo per gli investimenti strategici** (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito anche: CDP) possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. Tale garanzia statale è qualificata come onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Le «**banche o istituti nazionali di promozione**» sono le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione così come definite all'articolo 2, n. 3 del Regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

Secondo la Comunicazione COM (2015) 361, la principale **motivazione economica** dell'istituzione di una banca di promozione risiede nel fatto che i fallimenti del mercato possono ridurre gli investimenti e, di conseguenza, rallentare la crescita futura portandola a livelli non efficienti sotto il profilo economico, e che **un istituto con un mandato pubblico si trova in posizione migliore rispetto agli operatori privati per rimediare ai fallimenti del mercato**. Secondo il documento, l'Italia ha annunciato di partecipare al progetto FEIS tramite la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 8 miliardi di euro.

Il documento prefigura la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI tramite **accordi di coinvestimento (piattaforme di investimento)** che vengono strutturati al fine di aggregare i progetti d'investimento, ridurre i costi delle operazioni e dell'informazione e ripartire più efficacemente il rischio fra i vari investitori. Le piattaforme d'investimento possono essere società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su

contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento.

Il **comma 476** prevede che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, approvi le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato.

Il **comma 477** stabilisce che i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia statale siano definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 478**, a copertura delle garanzie statali previste dai commi 475-482 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, istituisce un fondo, la cui dotazione iniziale per l'anno 2016 è fissata in 200 milioni di euro. Viene inoltre autorizzata l'istituzione di un conto corrente di tesoreria dedicato. Il comma prevede altresì che le amministrazioni statali e degli enti territoriali possano versare contributi al fine di incrementare la dotazione del Fondo. Le modalità di versamento sono stabilite con il decreto di cui al comma precedente, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 497 (rimodulazione in via amministrativa delle risorse assegnate a fondi di garanzia, cfr. *infra*).

*In risposta alle osservazioni formulate nel Dossier del Servizio del Bilancio del Senato (NL 111, pag. 219) il Governo, con nota del 9 novembre 2015, precisa che la dotazione del fondo è stata determinata in considerazione della fase iniziale di attuazione del Piano Juncker. [...] Le dotazioni del Fondo di garanzia potranno essere incrementate successivamente, in funzione della stima degli impegni correlati alle operazioni finanziarie incluse nelle piattaforme di investimento. [...] Le risorse stanziare sul Fondo saranno impegnate nei limiti degli accantonamenti prudenziali determinati in relazione ai profili di rischio assunti per le operazioni garantite dalla Stato, a titolo oneroso, per le iniziative sopra indicate. Nella nota viene inoltre precisato che la quantificazione di 200 milioni di euro è stata definita sulla base di ipotesi di leva finanziaria in linea con quanto individuato dalla Commissione Europea in relazione allo strumento FEIS, tale da attivare garanzie statali con un moltiplicatore pari a 4x.*

Il **comma 479** attribuisce alla CDP la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, n. 3, del Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), secondo quanto previsto nella

Comunicazione COM (2015) 361 del 22 luglio 2015 della Commissione Europea.

Il **comma 480** abilita la CDP a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012.

Il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 in materia di disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

*Andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio i richiami al regolamento sui fondi strutturali (1303/2013 e al regolamento sul bilancio generale dell'UE (966/2012) )- anche oltre quanto richiamato al successivo comma 8 - al fine di chiarire quali sono i compiti che CDP è abilitata a svolgere.*

Il **comma 481** autorizza la CDP a impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha istituito un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività a essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti finanziati da CDP.

La CDP finanzia sotto qualsiasi forma lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla

garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati con D.M., tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 482** autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le società dalla stessa controllate a ricevere affidamenti per compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento n. 966/2012 e al Regolamento n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.

**Articolo 1, commi 500-510**  
*(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)*

I **commi da 500 a 510** – non modificati al **Senato** - prorogano i termini per la **rivalutazione di quote e terreni** da parte delle **persone fisiche, incrementando all'8 per cento l'aliquota** della relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle **società di capitali** e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di **un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento** per i **beni ammortizzabili** e del **dodici per cento** per i beni **non ammortizzabili**; per l'**affrancamento** del saldo attivo della **rivalutazione** è fissata un'imposta sostitutiva del **dieci per cento**.

Il **comma 500 riapre i termini per la rivalutazione** contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2016 (nel caso di opzione per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo; la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2016.

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l'articolo 2, comma 2, del DL n. 282 del 2002, volto ad introdurre la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni. I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli sia edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.

Il **comma 501, modificato dal Senato**, fissa **le aliquote** di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001 in misura pari all'8 per cento.

A legislazione vigente il citato articolo 5, comma 2, prevede un'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non

qualificate; l'articolo 7, comma 2 indica per l'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni.

I **commi da 502 a 504** prevedono, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

Più in dettaglio, il comma 502 prevede che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del TUIR (società di capitali residenti, enti e *trust* residenti che esercitano attività commerciali) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2014.

La rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa (**comma 503**).

Il **comma 504** prevede il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento al fine dell'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione.

Il **comma 505** stabilisce che la rivalutazione avvenga mediante versamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili, calcolato sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali. La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (**comma 506**).

Le modalità di versamento delle imposte sostitutive sono fissate dal **comma 507**, che prevede in particolare il versamento in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. È prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.

Il **comma 508** rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342/2000, n. 342, dei decreti del Ministro delle finanze n. 162/2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86/2001, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004.

Si ricorda che gli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000 hanno concesso alle imprese la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni risultanti in bilancio attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10, potevano essere oggetto di rivalutazione i beni mobili e immobili e le partecipazioni in società controllate o collegate che risultassero iscritte tra le immobilizzazioni nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.d. "beni-merce").

Con riferimento al profilo soggettivo, le disposizioni richiamate interessavano le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15).

La rivalutazione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, poteva essere eseguita nell'esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione.

L'articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L'imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all'articolo 12, comma 3, era comunque riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata.

Ai sensi dell'articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in un'apposita riserva in sospensione d'imposta, la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La finalità della norma consiste nell'escludere la possibilità che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell'impresa, vengano utilizzate senza essere adeguatamente tassate: il medesimo articolo 13 dispone infatti che nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell'imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società sia quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non si può far luogo a distribuzione di utili se prima non viene reintegrata la riserva medesima.

L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. riallineamento).

In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell'articolo 14, l'importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta.

L'articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 15.

A ciò si è provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.

I commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311/2014 (legge finanziaria 2005) disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione.

Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta. Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).

Il Senato ha inserito il **comma 509**, in base al quale, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di riconoscimento fiscale di tali valori, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

Il **comma 510** stabilisce infine che le previsioni dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 342/2000, sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del TUIR.

Il comma 3-*bis* citato prevede che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le modalità precedentemente descritte.

**Articolo 1, commi 515-523**  
*(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile  
al settore agricolo e coperture)*

I **commi 515-523** prevedono un **innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro**, la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce inoltre che le produzioni agro energetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.

Il **comma 515**, modificando l'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, n. 131, **innalza** dal 12 per cento **al 15 per cento** l'aliquota relativa ai **trasferimenti** aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Il **comma 516** stabilisce che con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario - attualmente fissata all'8,8 per cento - in misura non superiore al 10 per cento.

Il comma 1 dell'articolo 34 del T.U. in materia di IVA stabilisce che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione è forfettizzata in base alle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. In conformità alle direttive comunitarie, le percentuali di compensazione sono fissate in misura pari o inferiore alle aliquote ordinarie, con la conseguenza che per i produttori agricoli che applicano il regime speciale non si determinano in generale crediti di imposta.

Il **comma 517**, modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012, fissa nel **30 per cento** - in luogo dell'attuale 7 per cento - la

**rivalutazione dei redditi dominicale e agrario** a decorrere dal periodo di imposta **2016**. Da tale rivalutazione sono **esclusi** i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti alla previdenza agricola.

Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si segnala che la relazione tecnica valuta l'impatto della misura ai soli fini IRPEF.

Il **comma 518**, sostituendo il comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, stabilisce i **criteri** da utilizzare a regime per individuare le **attività produttive di reddito agrario**.

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997.

Il **comma 519** esplicita che le disposizioni del comma 518 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

In base al **comma 520** viene soppresso il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66/2014, relativo al comma 423 oggetto dell'intervento di cui al comma 5.

Si tratta di una norma di coordinamento, volta a stabilire in via definitiva il regime fiscale in materia, precedentemente previsto in via temporanea per il 2014 e 2015 dal comma 1 dell'articolo 22 del DL n. 66/2014.

Il **comma 521** stabilisce che, a valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della n. 289/2002, **ISMEA versa all'entrata** del bilancio dello Stato la somma di **45 milioni di euro per l'anno 2016**.

Il citato Fondo di investimento nel capitale di rischio è stato istituito al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari; per la gestione del Fondo l'ISMEA è stato autorizzato a costituire un'apposita società di capitali, anche nella forma di una società di gestione del risparmio.

**Il comma 522 riduce** di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni per l'anno 2017 e di 8 milioni per l'anno 2018 la dotazione del **Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli** di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91/2014.

L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91/2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018; il Fondo è finalizzato all'erogazione di incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con determinati requisiti, giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

**Il comma 523** reca disposizioni in merito alla **copertura** degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'**articolo 1, commi da 33 a 40** del presente disegno di legge in materia di **esenzione IRAP in agricoltura e pesca**, alla cui scheda di lettura si rinvia: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 n. 66/2014; quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 n. 190/2014, n. 190.

L'articolo 49 del DL 66/2014 ha stabilito l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, è prevista l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio, insieme alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del patrimonio generale dello Stato per i residui passivi perenti. Contestualmente vengono istituiti appositi fondi, da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, la cui dotazione è fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati; la restante parte viene invece destinata ad apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 dispone che, in esito ai risultati di tale attività di

riaccertamento, l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare sia quantificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per ciascun Ministero. Si prevede altresì che l'attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti, disciplinati, rispettivamente, dalle lettere a), b) c) e d). Tale ultima lettera concerne i residui passivi relativi a trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che le operazioni di riaccertamento siano effettuate con il concorso degli stessi enti interessati.

## **Articolo 1, commi 524-535** *(Disposizioni in materia di giochi)*

I **commi 524-535** contengono disposizioni di varia natura: in particolare, stabilisce l'**aumento del prelievo erariale unico** (PREU) relativo a *news slot* (dal 13 al 15 per cento) e *video lottery terminal - VLT* (dal 5 al 5,5 per cento) nonché la **riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale** per emersione dei centri di raccolta *on line* di scommesse non autorizzati. Si individua una **procedura per accertare la stabile organizzazione** in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del **25 per cento**. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le **scommesse** sportive e non sportive, il **Bingo** ed i **giochi a distanza**.

Il **comma 524 incrementa**, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il **PREU** (prelievo erariale unico) dall'attuale 13 per cento **al 15 per cento** con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le c.d. "*new slot*" o AWP di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).

In base all'articolo 5, comma 2, del D.Direttoriale AAMS del 12/10/2011, la misura del PREU relativa agli apparecchi in oggetto è fissata nella misura del 13 per cento delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., unitamente al decreto 4 dicembre 2003, così come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, definisce la categoria degli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come *new slot*, specificandone le caratteristiche. In particolare: ciascun apparecchio di gioco, che può essere installato sia in pubblici esercizi, quali rivendite di tabacchi, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco, deve essere collegato alla rete telematica dell'Agenzia; la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a cento euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate; l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni; gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Il **comma 525**, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, **incrementa il PREU** dall'attuale 5 per cento **al 5,5 per cento** con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le c.d. *Video Lotteries Terminal*" o **VLT**, di cui

all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S).

In base all'articolo 1, comma 479, della legge n. 228/2012, il PREU relativo agli apparecchi in oggetto è fissato in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

Si tratta di apparecchi facenti parte di una rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; essi possono essere installati solo in sale destinate all'attività di gioco, con accesso precluso ai minori.

La Relazione tecnica stima che dall'aumento del PREU per entrambi gli apparecchi di gioco dovrebbe derivare l'**aumento di gettito di 600 milioni di euro annui**. La RT precisa, inoltre, che il maggior onere fiscale inciderebbe sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti) e non sarebbe traslabile sui giocatori, in quanto la percentuale di *pay out* (somme da restituire in vincite) è fissata dalla legge.

**Il comma 526**, novellando i commi 643 e 644 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, **proroga fino al 31 gennaio 2016 la c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati**, il cui procedimento è definito dell'articolo 1, commi 643, 644 e 645 della medesima legge n. 190/2014; contestualmente, vengono prorogate le date entro le quali devono essere espletate le varie operazioni procedurali finalizzate alla regolarizzazione stessa.

La sanatoria riguarda i c.d. CTD (Centri di Trasmissione Dati). L'adesione alla procedura di emersione consentirebbe (qualora il bando di gara dovesse prevedere una clausola in tal senso) a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l'attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell'anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.

Ai sensi dell'alinea del comma 643 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, sono destinatari della possibile regolarizzazione in parola quei soggetti che, in assenza di concessione governativa e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La legislazione vigente, in considerazione del fatto che il contratto di gioco perfezionato in Italia è regolato dalla legislazione nazionale, prevede la possibilità per i titolari dell'esercizio e del punto di raccolta non collegati di regolarizzare la propria posizione, presentando, entro la data del 31 gennaio 2015 - che diventa il 31 gennaio 2016 sulla base della disposizione in esame - una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché di collegamento

al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, ed effettuando un versamento di euro 10.000.

Si evidenzia che **la Relazione tecnica** in relazione alla descritta proroga **non ascrive alcun effetto finanziario**, ritenendo che la procedura presenti le stesse caratteristiche che hanno condotto ad un risultato inferiore alle attese per quanto riguarda la regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità dello scorso anno: rispetto alla stima di 3.500 aderenti (attivi da almeno 4 anni), hanno effettivamente aderito 2.200 soggetti operanti da uno o due anni. La mancata partecipazione alla regolarizzazione di circa 2/3 della platea deriva principalmente da due ragioni: il costo elevato dell'obbligo di corrispondere l'intero tributo dovuto "per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento"; la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016. Oggi, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve: i potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la partecipazione alla gara.

Il **comma 527** individua una **procedura per accertare la stabile organizzazione del soggetto estero** che svolge attività di **raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati** (c.d. CTD), il quale viene assoggettato ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del **25 per cento** (ai sensi del comma 529).

In particolare, qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati (quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi), e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e **allorché i flussi finanziari**, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, **superino, nell'arco di sei mesi, cinquecentomila euro**, l'Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del d.lgs n. 231/2007, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una **stabile organizzazione**, ai sensi dell'articolo 162, del TUIR.

Si ricorda che il d.lgs. n. 231/2007 contiene disposizioni per l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di

finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 di detto decreto legislativo elencano gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria: banche; Poste Italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); imprese di assicurazione; agenti di cambio; società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo; società fiduciarie; succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; Cassa depositi e prestiti S.p.A; soggetti abilitati al microcredito; confidi; soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

La relazione illustrativa spiega che **il richiamo alla stabile organizzazione**, espressione con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato, **è volto a facilitare nel concreto l'intercettazione degli introiti dei centri trasmissione dati.**

In base al **comma 528**, nel caso in cui, all'esito del contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia **accertata in Italia la stabile organizzazione** del soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate emette motivato **accertamento**, liquidando la **maggiore imposta** e le **sanzioni dovute**.

Il **comma 529** stabilisce che a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate **nei confronti dei contribuenti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione**, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nel citato articolo 11, commi 1 e 2, del d.lgs n. 231/2007, ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una **ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente**, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

Il contribuente, a norma del **comma 530**, può comunque presentare, entro 60 giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di **interpello disapplicativo**, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 212/2000, qualora intenda dimostrare il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.

Si rammenta che ci si riferisce alla possibilità del contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse

dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (si ricorda che tale nuova forma di interpello disapplicativo è stata prevista dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156).

Il **comma 531** definisce i requisiti, i limiti e le modalità per la partecipazione al **bando di gara "Scommesse"**: per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con **gara da indire dal 1° maggio 2016**, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse.

Si evidenzia che, come affermato nella relazione governativa, tutte le concessioni per le scommesse verranno a **scadenza il 30 giugno 2016**.

Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- a) **durata della concessione di nove anni**, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; il numero massimo è di 10.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e di 5.000 diritti con riferimento ai punti di vendita nei quali la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici è accessoria; un sottoinsieme fino a un massimo di 1.000 diritti può riguardare gli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) base d'asta non inferiore a 32.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e a 18.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
- d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

La Relazione tecnica stima un **gettito di 410 milioni di euro** per il solo anno **2016**.

Il **comma 532** interviene sull'articolo 12, comma 2, della legge n. 383/2001, sostituendone il quarto periodo, al fine di disporre che **le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il citato quarto periodo del comma 2 vigente prevede che dette modalità tecniche (dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi) sono stabilite con decreto dirigenziale. La relazione illustrativa precisa sul punto che la modifica deriva dalla considerazione della **natura strategica delle decisioni ricadenti sulle modalità tecniche relative a giochi, scommesse e concorsi a premi**, nonché delle **ricadute sul mercato e sul contrasto all'offerta illegale di giochi**.

Il **comma 533** riguarda il gioco del **Bingo**: attraverso la novella dell'articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 147/2013, **sono messe a gara 210 concessioni**, con una soglia minima di 350.000 euro in luogo del vigente importo di 200.000 euro, per una durata della concessione che non è più di sei anni, bensì di **nove anni**, non rinnovabile; le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni sono innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni. Inoltre, attraverso l'inserimento della lettera *d-bis*, riguardante i criteri direttivi da seguire per le concessioni, la partecipazione alla selezione viene estesa in modo esplicito ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

L'espunzione della possibilità di rinnovare la concessione appare coerente con il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite - ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza - secondo procedure di selezione concorrenziale.

La relazione illustrativa evidenzia che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, per la maggior parte delle quali la concessione è scaduta nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadrà nel corso del 2016.

La Relazione tecnica stima un **gettito di 73,5 milioni di euro** per il solo anno **2016**.

Il **comma 534** disciplina la gara per il **gioco a distanza**: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 è previsto un **bando di gara, entro il 31 luglio 2016**, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, **120 concessioni**, previo versamento di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro.

La Relazione tecnica stima un **gettito di 24 milioni di euro** per il solo anno **2016**.

Il **comma 535** sopprime il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220.

Si tratta di uno degli obblighi ai quali sono tenuti i concessionari dell'esercizio e della raccolta attraverso rete fisica e riguarda la **cessione non onerosa della rete infrastrutturale** di gestione e raccolta del gioco all'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'atto della scadenza del termine di durata della concessione. Tale previsione - come ricorda la relazione illustrativa - era stata a suo tempo introdotta per evitare il rischio che alla cessazione della raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale potesse far seguito, da parte dell'impresa cessata ma dotata ancora dell'adeguata strumentazione materiale, un'offerta di gioco non regolare. La Corte di Giustizia dovrebbe pronunciarsi sul punto nei primi mesi del 2016, dal momento che la Corte di Cassazione ha sollevato in merito un dubbio di compatibilità con il diritto europeo. Oltre a ciò, sono emerse difficoltà oggettive ai fini della concreta attivazione del vincolo, soprattutto nei confronti di eventuali operatori stranieri.

**Articolo 1, commi 545-547**  
***(Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento)***

I **commi 545-547**, inseriti dal **Senato**, istituiscono una **nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento**, assoggettandovi le **prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente** assoggettate all'aliquota del **4 per cento**.

In particolare, il **comma 545** modifica il **D.P.R. n. 633 del 1972**, in materia di IVA.

La **lettera a)**, sostituendo i primi due commi dell'**articolo 16**, oltre a confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta nella misura del 22 per cento, fissa le **aliquote ridotte** nel quattro, **cinque** e dieci per cento con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte *II-bis* e nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall'articolo 34, in tema di regime speciale per i produttori agricoli.

Attualmente l'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la **disciplina dell'imposta sul valore aggiunto** prevede, accanto all'aliquota normale (pari al **22 per cento**) un'aliquota ridotta del **10 per cento** (che può essere modificata in aumento o in diminuzione a livello complessivo, cioè per tutti i beni interessati e non per un singolo bene) e un'aliquota "super-ridotta" del **4 per cento** (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella parte II della Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633. Nella parte III della Tabella A vi è l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 10 per cento.

La **lettera b)** **abroga** il n. 41-*bis* della tabella A, parte II, il quale comprende nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'**aliquota del 4 per cento**, **le prestazioni socio-sanitarie**, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, **rese da cooperative** e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Tali prestazioni, sostanzialmente, sono fatte rientrare nella aliquota al **5 per cento**.

A seguito di una procedura EU Pilot con la quale la Commissione europea aveva rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario della disciplina IVA concernente le cooperative in genere (comprese le cooperative sociali) svolgenti le prestazioni previste dal n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 (prestazioni socio-sanitarie ed educative), i **commi dal 488 al 490 della legge di stabilità 2013** avevano assoggettato tali prestazioni ad **aliquota del 10 per cento** (in luogo del 4 per cento).

Successivamente l'articolo 1, **comma 172**, della legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014) aveva sostituito i commi 488 e 489 sopra descritti, di fatto **ripristinando** l'aliquota IVA agevolata del **4 per cento** (di cui al n. 41-*bis*) della Tabella A, parte II) **limitatamente alle prestazioni dei servizi socio-sanitari e educativi resi dalle cooperative sociali** e dai loro consorzi sia direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati (minori, anziani, disabili, etc.), sia sulla base di convenzioni o appalti stipulati con soggetti terzi.

Tale operazione ha determinato l'apertura di una **nuova procedura EU Pilot** (6174/14/TAXU), cui la norma in commento intende dare risposta mediante l'istituzione di una nuova aliquota ridotta al 5 per cento, **compatibile** con la normativa europea in materia di IVA: gli articoli 98 e 99 dalla direttiva IVA (ora **direttiva 2006/112/CE**) consentono infatti agli Stati membri la facoltà di applicare **una o due aliquote ridotte**. Avendo l'Italia la sola aliquota ridotta del 10 per cento, la nuova aliquota del 5 per cento è da ritenersi compatibile con la predetta norma.

**La lettera c)**, con una modifica alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, vi introduce una **nuova Parte II-bis** volta a individuare i **beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5 per cento**.

Sono soggette all'aliquota del 5 per cento **le prestazioni** di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e *27-ter* dell'articolo 10, comma 1, **rese** in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel numero *27-ter*) **da cooperative sociali e loro consorzi** in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Si tratta in particolare delle seguenti prestazioni:

18) **prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione** rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

19) **prestazioni di ricovero e cura** compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;

20) **prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere**, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;

21) **prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili**, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla *legge 21 marzo 1958, n. 326*, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

*27-ter*) **prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.**

Il **comma 546** abroga i primi due periodi dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006.

Il **primo periodo** del comma **331** estendeva in via interpretativa l'aliquota agevolata del 4 per cento anche alle prestazioni sopra elencate (di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e *27-ter*) dell'articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. *41-bis*), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.

Il **secondo periodo** del comma **331** faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali (in quanto Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus; pertanto, con la sua abrogazione, è venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e per i loro consorzi di fruire del regime di esenzione IVA.

Si segnala, infine, che il **Senato ha soppresso il comma 11 dell'articolo 47** che ripristinava **l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento** per le cessioni di *pellet* (combustibile ricavato da segatura), innalzata al 22 per cento dal comma 711 della legge di stabilità 2015.

Il **comma 547** dispone in ordine alla **decorrenza** delle richiamate norme; in particolare precisando che le norme introdotte si applicano alle **operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.**



## **Bilancio 2016**



## Il disegno di legge di bilancio 2016-2018

### 1. La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione dello Stato è disciplinato dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 21, le **previsioni di entrata e di spesa** contenute nel bilancio sono formate sulla base della **legislazione vigente**, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF); le previsioni sono esposte in termini di **competenza** e di **cassa**.

La tradizionale concezione della legge di bilancio come legge meramente formale, che fotografa i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare (compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuote sul bilancio attraverso la nota di variazioni) è stata, in parte, superata dalla legge di contabilità, che ha introdotto la c.d. **flessibilità del bilancio**, in base alla quale, con la legge di bilancio, è possibile effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, relative anche ai **fattori legislativi**, purché compensative all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa (art. 23 della legge n. 196/2009) ovvero tra missioni diverse secondo quanto disposto da più recenti disposizioni che hanno innovato in materia di flessibilità di bilancio (art. 2, co. 1, D.L. n. 78/2010).

Nel disegno di legge di bilancio per il 2016 è presente, in **allegato a ciascuno stato di previsione** della spesa, il "*Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi*", che espone le **autorizzazioni di spesa** di ciascun Ministero che sono state **rimodulate dal disegno di legge di bilancio**. Lo **stato di previsione della spesa del MIPAAF è privo di tale Allegato 1**.

Il disegno di legge di bilancio si presenta strutturato in **Missioni e Programmi**. Con tale nuova classificazione – introdotta a partire dal 2008 – è stata operata una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. Le **unità di voto** parlamentare sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;
- b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa.

Ogni unità di voto deve indicare: l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), nell'anno cui il bilancio si riferisce; le **previsioni** delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

La dotazione finanziaria dei programmi di spesa è presentata, inoltre, distinta in spese “**rimodulabili**” (vale a dire, spese autorizzate da espressa disposizione legislativa ovvero spese di adeguamento al fabbisogno) e “**non rimodulabili**” (spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo sulle variabili che concorrono alla loro formazione. Esse corrispondono, in sostanza, alle spese obbligatorie).

Nel disegno di legge di bilancio le informazioni relative alle singole unità di voto sono riportate nella **Nota integrativa** a ciascuno stato di previsione, che contiene le **schede illustrative dei programmi** di spesa del Ministero e delle leggi che lo finanziano, nonché **il piano degli obiettivi** correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, con espressa indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti.

## **2 Il disegno di legge di bilancio per il 2016 – Profili di competenza della XIII Commissione**

Nel presente dossier si dà conto delle parti del disegno di legge di bilancio per il 2016 di interesse della XIII Commissione.

Si tratta, in via prevalente, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12), ma si considera anche il Ministero dell'economia (Tabella 2) nel cui stato di previsione è allocato uno dei programmi della Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

### ***Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Tabella 12)***

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (**A.C. 3445 - Tab. 12**) si articola in **6 missioni** e **9 programmi**, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le **unità di voto** parlamentare.

Nella Sezione I della Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le **priorità dell'azione** amministrativa del

Ministero, come stabilite dall'Atto di indirizzo del Ministro, e i **Centri di responsabilità amministrativa** (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.

Nella tabella che segue è illustrato l'assetto dello stato di previsione del MIPAAF con i relativi centri di responsabilità amministrativa sottostanti alle missioni e ai programmi del medesimo Ministero.

MIPAAF		
MISSIONE	PROGRAMMA	CRA
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	DIPEISR-Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agro-alimentare, agro-industriale e forestale	ICQRF Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
	1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	DIQPAI -Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.1 Tutela conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	CFS- Corpo forestale dello Stato
3. Ordine pubblico e sicurezza	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	CFS- Corpo forestale dello Stato
4. Soccorso civile	4.1 Interventi per soccorsi	CFS- Corpo forestale dello Stato
5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.	5.1 Indirizzo politico	Gabinetto
	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	DIQPAI- Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
6- Fondi da ripartire	6.1 Fondi da assegnare	DIQPAI- Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

Il c.d. **Piano degli obiettivi** del Ministero è riportato nella Sezione I della Nota integrativa, in una apposita Tabella (vedi **pagg. 4-5** ([http://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0036660.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0036660.pdf)) dell'A.C. 3445 – Tab. 12), in cui sono indicati, per il triennio 2016-2018, le **risorse attribuite** - in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (*budget*) - ai predetti **obiettivi** iscritti in ciascuna missione e in **ciascun programma**, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono, inoltre, riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell'obiettivo stesso e dei corrispondenti **indicatori di risultato**.

Si rammenta che tali indicatori – previsti dagli articolo 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009 - costituiscono lo strumento di

**misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano**, necessari sia per la trasparenza che per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione. Per essi si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato nel dossier n. 366/1 relativo al ddl di bilancio (A.C. 2112).

Nella Sezione II della Nota integrativa sono riportate le **schede illustrative dei programmi** - che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare - in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.

### *Le previsioni di spesa del Ministero*

Il disegno di legge di bilancio per il 2016 presentato dal Governo al Senato prevedeva, per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in conto competenza, **spese finali** per il 2016 pari a **1,248 miliardi** di euro, di cui **0,942 miliardi** di **spese correnti** e circa **0,306 miliardi** di **spese in conto capitale**.

Con l'approvazione da parte del Senato del ddl di stabilità 2016 (A.C. 3444), il Governo ha presentato la **I<sup>a</sup> Nota di variazioni** al bilancio (A.C. 3445-bis), con la quale vengono scontati nel disegno di legge di bilancio gli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità.

Per il 2016, in particolare, le nuove dotazioni dello stato di previsione del MIPAAF, in termini di competenza, in relazione alle **spese correnti** e **in conto capitale** diminuiscono, rispettivamente, a **0,923 miliardi** e **0,290 miliardi** di euro. Nel complesso, le **spese finali** del Ministero, in conto *competenza*, sono pari a **1,214 miliardi** di euro nel **2016**. Tali spese corrispondono al **0,20 per cento** del totale delle spese finali del bilancio dello Stato, che risultano pari a **599.810 milioni di euro**.

Per quanto concerne il rimborso delle passività finanziarie, nello stato di previsione del Mipaaf non si prevede alcun stanziamento per il periodo 2016-2018.

Le previsioni di spesa complessive, in conto competenza, sono pertanto pari a **1.214 milioni**.

(valori in milioni di euro)

	2015		2016		
	Legge bilancio	Assestato (A)	DLB	I <sup>a</sup> Nota (B)	(B-A)/A (in %)
Spese correnti	930,7	950,4	942,6	923,5	-2,83%
Spese in c/capitale	349,6	381,6	306,1	290,4	-23,90%
<b>SPESE FINALI</b>	<b>1.280,3</b>	<b>1.331,9</b>	<b>1.248,7</b>	<b>1.213,9</b>	<b>-8,86%</b>
<b>SPESE COMPLESSIVE</b>	<b>614.888</b>	<b>619.964</b>	<b>592.749</b>	<b>599.810</b>	<b>-3,25%</b>

**Rispetto al 2015**, il disegno di legge di bilancio prevede **per il 2016** una **diminuzione delle spese del Ministero**, che ha interessato sia le **dotazioni di parte corrente** (-2,83%) sia le spese in conto capitale (-23,90%).

Per gli anni successivi, si prevede una ulteriore **modificazione delle spese del Ministero** nei seguenti termini:

- per le **dotazioni di parte corrente** una riduzione dello **0,18%** per il **2017** (- 1,70 milioni) e un leggero aumento dello **0,03%** per il **2018** (+ 0,3 milioni);
- per le **dotazioni in conto capitale** una **diminuzione del 24,45%** per il **2017** (- 74,83 milioni) e del **39,58%** per il **2018** (- 91,54 milioni).

### *Analisi della spesa per Missioni e programmi*

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come modificate a seguito dell'esame al Senato, **a raffronto** con le previsioni di bilancio ed assestate dell'esercizio 2015.

dati di competenza, in milioni di euro

MIPAAF						
	Missione/Programma	BIL. 2015	Ass.to 2015 (A)	DLB 2016	Ia Nota 2016 (B)	Var. B-A
1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	679,4	722,1	595,2	657,4	
1.2	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	374,3	398,8	286,4	358,2	71,8
1.4	Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare,	40,1	42,1	41,8	41,7	-0,1

MIPAAF						
	Missione/Programma	BIL. 2015	Ass.to 2015 (A)	DLB 2016	Ia Nota 2016 (B)	Var. B-A
	agroindustriale e forestale (9.5)					
1.5	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	265,1	281,2	267,0	257,5	-9,4
<b>2</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>	<b>193,6</b>	<b>198,1</b>	<b>203,5</b>	<b>202,0</b>	
2.1	Tutele e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7)	193,6	198,1	203,5	202,0	-1,5
<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>	<b>173,8</b>	<b>176,4</b>	<b>182,3</b>	<b>181,9</b>	
3.1	Sicurezza in pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	173,8	176,4	182,3	181,9	-0,4
<b>4</b>	<b>Soccorso civile (8)</b>	<b>129,2</b>	<b>133,2</b>	<b>119,8</b>	<b>116,7</b>	
4.1	Interventi per soccorsi (8.1)	129,2	133,2	119,8	116,7	-3,1
<b>5</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	<b>21,2</b>	<b>21,8</b>	<b>19,0</b>	<b>18,8</b>	
5.1	Indirizzo politico (32.2)	8,7	9	7,4	7,2	-0,1
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	12,5	12,8	11,7	11,6	-0,03
<b>6</b>	<b>Fondi da ripartire (33)</b>	<b>83,2</b>	<b>80,3</b>	<b>128,9</b>	<b>37,0</b>	
6.1	Fondi da assegnare (33.1)	83,2	80,2	128,9	37,0	-91,9
	<b>SPESE FINALI MINISTERO</b>	<b>1.280,4</b>	<b>1.332,0</b>	<b>1.248,8</b>	<b>1.213,9</b>	<b>-34,8</b>

Da una analisi delle dotazioni finanziarie riportate in tabella, si evince come, per l'esercizio finanziario 2016, la maggior entità delle risorse stanziata per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche dopo l'esame del Senato, venga assorbita dalla Missione **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (53,36 %)**, in quanto essa comprende gli stanziamenti per le somme riportate nella tabella seguente.

*dati di competenza, in milioni di euro*

	<b>MISSIONE 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (1)*</b>	<b>Ministero</b>	<b>BIL. 2015</b>	<b>Ass.to 2015 (A)</b>	<b>DLB 2016</b>	<b>Ia Nota 2016 (B)</b>	<b>Var. B-A</b>
1.2	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	<b>Mipaaf</b>	374,3	398,8	286,4	358,2	71,8
7.1	Sostegno al settore agricolo (7.1)	<b>MEF</b>	155,8	170,8	152,1	150,8	-1,4
1.4	Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	<b>Mipaaf</b>	40,1	42,1	41,8	41,7	-0,1
1.5	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	<b>Mipaaf</b>	265,1	281,2	267,0	257,5	-9,4
	<b>TOTALE MISSIONE 9</b>		835,3	892,9	747,3	808,2	60,9
	<b>TOTALE MISSIONE 9 ISCRITTA SU MIPAAF</b>		679,5	722,1	595,2	657,4	62,3
	<b>TOTALE MIPAAF</b>		1.280,4	1.332,0	1.248,8	1.213,9	-34,8

\* si riporta tra parentesi la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione in cui è iscritto (Mipaaf o Mef).

Essa presenta un **aumento di risorse** rispetto all'assestato 2015 di **60,9 milioni di euro**. Su tale aumento incide maggiormente **Programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)** aumentato di **71,8 milioni di euro**.

Nell'ambito della **Missione 9** i programmi maggiormente significativi sono rappresentati dal **Programma 1.2**, Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, dal **Programma 1.4**, Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale e dal **Programma 1.5** Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione/Mipaaf.

Relativamente al **Programma 1.2 "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale"**, gestito dal CDR 2 *Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale*, a seguito dell'esame al Senato, esso assorbe il **29,5 per cento** della dotazione finanziaria del Ministero per l'anno 2016. Le previsioni per l'anno 2016 risultano ridotte rispetto alle previsioni iniziali e assestate per il 2015.

Nel programma è iscritto il **Fondo di solidarietà incentivi assicurativi** (cap. 7439), il quale a legislazione vigente 2016-2018 non recava alcuno stanziamento, è stato rifinanziato con la Tabella E del disegno di legge di stabilità A.C. 3444 di **100 milioni per il 2016** e di **40 milioni per il 2017**.

Nello stesso programma è iscritto, inoltre, il **Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario** (cap. 7100) il quale a legislazione vigente recava **38 milioni di euro** per il **2016** e per il **2017** e **nessuno stanziamento** per il **2018**. Il disegno di legge di stabilità A.C. 3444 riduce lo stanziamento per il **2016** di circa **23 milioni di euro**.

Infine, si segnala lo stanziamento relativo al contributo annuo a carico dello Stato per il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 454/1999 (capp. 2083 e 2084/Mipaaf).

La legislazione vigente esposta nel disegno di legge di bilancio per il 2016-2018 recava sul capitolo 2083 uno stanziamento di **5,4 milioni** per il 2016 e di **5,36 milioni** per il 2017 e il 2018. Su tale stanziamento incide il **disegno di legge di stabilità 2016** A.C. 3444 recando una riduzione di **2,5 milioni di euro annui** per il 2016 e il 2017 e di **2,54 milioni** per il 2018.

Il **programma 1.5** Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, è gestito dal CRA 3 *Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca* DPQAI e assorbe **per il 2016**, anche a seguito dell'esame al Senato, il **21,2 per cento** della dotazione finanziaria dell'intero Ministero.

Nel programma è iscritto lo stanziamento inerente le **Spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico (cap 2298)**, su cui la legislazione vigente, di cui al disegno di legge di bilancio per il 2016-2018 recava uno stanziamento di **79,5 milioni di euro** per il **2016** e di **77 milioni** per il **2017** e il **2018**. Su tale capitolo il **disegno di legge di stabilità 2016**, A.C. 3444, **senza modificare** lo stanziamento per il **2016**, prevede una riduzione di **4,64 milioni di euro** per il 2017 e di **3,80 milioni di euro** per il 2018.

Inoltre, nel programma in esame si segnala lo stanziamento relativo al **Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli**, la legislazione vigente di cui al disegno di legge di bilancio per il 2016-2018 recava sul capitolo 2301 uno stanziamento di **9 milioni di euro** per il 2016, il 2017 e il 2018. Su tale previsione il **disegno di legge di stabilità 2016**, A.C. 3444, **riduce** lo stanziamento di **8,32 milioni di euro** per il **2016**, di **7,94 milioni di euro** per il 2017 e di **8,03 milioni di euro** per il 2018.

Nel **programma 1.4** Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, gestito dal CDR

4 ICQRF, anche a seguito dell'esame al Senato, viene **assorbito il 3,4 per cento** delle previsioni di spesa per il 2016 per il Dicastero agricolo.

Le previsioni di spesa a BLV di tale programma per l'anno 2016 risultano in leggera riduzione rispetto alle previsioni assestate per il medesimo programma a legge di bilancio 2016 per **0,27 milioni di euro** e su cui la nota di variazioni riporta un'ulteriore riduzione di **0,12 milioni di euro**.

Le altre **missioni** presentano le seguenti variazioni rispetto ai dati assestate 2015:

- **Missione n. 2, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**, che evidenzia maggiori risorse per circa **5,45 milioni (+2,7%)** rispetto al 2015.

Le maggiori risorse per il 2016 sono per la gran parte imputabili alle Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'IRAP (+6,55 milioni) (**cap. 2864**) e a **minori stanziamenti** previsti per le somme da corrispondere al personale operaio a contratto a tempo indeterminato (per circa 1,2 milioni di euro in meno) e i compensi accessori al personale comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (per circa 1,4 milioni di euro in meno) di cui al **cap. 2865**.

A seguito **dell'approvazione del disegno di legge di stabilità al Senato**, si registra inoltre una diminuzione delle risorse pari a **1,5 milioni di euro** dovuta principalmente alla riduzione di **0,95 milioni di euro** per quanto concerne la realizzazione di interventi colturali e di opere infrastrutturali per la conservazione e il ripristino degli equilibri naturali dei parchi nazionali e delle aree di interesse naturalistico, ivi compresa la realizzazione e gestione di centri visitatori. sostegno di attività educativa e di ricerca nel campo della biodiversità. risanamento conservativo ad opere ed impianti al servizio di aree naturalistiche e di altre aree finalizzate alla conservazione della biodiversità. interventi nel campo della biodiversità animale e vegetale (**cap. 7961**), nonché la riduzione di **0,40 milioni di euro** prevista nello stesso **capitolo n. 7961** per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali per la tutela e la salvaguardia delle riserve naturali statali e delle altre aree di interesse naturalistico, ivi compresa la realizzazione e la gestione di centri visitatori. promozione e sostegno di attività educative e di ricerca nel campo della biodiversità.

- **Missione n. 3, Ordine pubblico e sicurezza**, che evidenzia maggiori risorse per circa **5,88 milioni (+3,3%)** rispetto al 2015.

Le maggiori risorse per il 2016 sono per la maggior parte imputabili alle Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'IRAP (+6,29

milioni) (**cap. 2851**) riportato nell'ambito del programma 3.1 "Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano".

A seguito **dell'approvazione del disegno di legge di stabilità al Senato**, si registra inoltre una riduzione delle risorse, pari a **0,4 milioni di euro** per il 2016 e per il 2017, nonché di **0,46 milioni di euro** per il 2018, **dovuta alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi (cap. 2900)** per **0,20 milioni di euro** per il 2016 e per il 2017, nonché di **0,22 milioni di euro** per il 2018, e alla riduzione **delle spese per Fitto locali ed oneri accessori (cap. 17)** per **0,20 milioni di euro** per il 2016, per il 2017 e per il 2018.

- **Missione n. 4, Soccorso civile**, che evidenzia **minori risorse** per circa **13,42 milioni** (-10,08%) rispetto al 2015.

Le minori risorse per il 2016 sono per la gran parte imputabili all'aumento delle Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'IRAP (+3,27 milioni) (**cap. 2852**) e a **minori stanziamenti** previsti per le Spese per interventi del Corpo Forestale dello Stato nella prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi nonché per le attività di protezione civile connesse con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, pari a circa **15,49 milioni di euro in meno (cap. 7923)**.

A seguito **dell'approvazione del disegno di legge di stabilità al Senato**, si registra inoltre una ulteriore riduzione di risorse della Missione in esame per complessivi per **3,09 milioni di euro** per il 2016 e per il 2017, nonché di **3,17 milioni di euro** per il 2018. Su questo, incide in larga misura la riduzione della previsione delle Spese connesse all'attività del Corpo Forestale nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi e negli interventi di protezione civile per **2,70 milioni di euro** per il 2016, per il 2017 e per il 2018 di cui al **cap. 3080**.

- **Missione n. 5, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, che evidenzia minori risorse per circa **2,80 milioni** (-18,17%) rispetto al 2015.

Le minori risorse per il 2016 sono in gran parte dovute alla riduzione delle Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'IRAP (-1,29 milioni) (**cap. 1007**) del **programma 5.1 Indirizzo politico 5.1** per **1,30 milioni di euro**, nonché alla riduzione delle Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'IRAP (-1,13 milioni) (**cap. 1874**) nell'ambito del **programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**.

**A seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità al Senato**, i due programmi di cui si compone la missione non hanno subito variazioni di rilievo.

- **Missione n. 6, Fondi da ripartire**, che evidenzia maggiori risorse per circa **48,63 milioni** (+60,61%) rispetto al 2015.

Le maggiori risorse per il 2016 sono per la gran parte imputabili all'aumento del Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi di cui al decreto-legge n. 66/2014 per **38,5 milioni di euro (cap. 7851)** nonché a Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, **pari a 5 milioni di euro**, di cui al **cap. 7810**.

A seguito **dell'approvazione del disegno di legge di stabilità al Senato**, la missione in esame ha subito una significativa riduzione delle per complessivi per **91,90 milioni di euro per il 2016**, di **25,20 milioni di euro per il 2017** e di **25,78 milioni di euro per il 2018**, dovuta in massima parte alla riduzione del Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del Decreto-Legge n. 66/2014 (**cap. 7850**) per **7,10 milioni di euro per il 2016**, ma soprattutto alla riduzione del Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi di cui al decreto-legge n. 66/2014 (**cap. 7851**), per **83,00 milioni di euro per il 2016**, di **24,00 milioni di euro per il 2017** e di **24,50 milioni di euro per il 2018**.